Circolari MISE

Numero	Data	Argomento
183847	04/10/2011	Richiamo al decreto 156/2011 e all'adeguamento del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari e all'adozione di una procedura formalizzata per l'apertura delle buste
		Minimizzazione controlli per seggio lavoratori in caso di unico candidato
217427	16/11/2011	Applicazione dm 156/2011, fasi del procedimento, provvedimenti di esclusione e di irricevibilità, ricorsi esperibili, data ricezione documentazione
56939	05/03/2012	Verifica dei requisiti e delle cause ostative alla nomina di consiglieri (Regione), verifica del numero dei mandati dei componenti di Giunta (Camera di commercio).
		Pari opportunità nelle designazioni
		Conteggio delle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale
67049	16/03/2012	Solo presentazione a mano o con raccomandata a.r. NO PEC per invio documentazione, elenchi redatti secondo gli schemi previsti dal dm 156
		Conteggio unità locali, scelta codice ATECO di sede o di unità locale e corrispondenza con settore, settori possibili per impresa artigiana
121215	24/05/2012	Effettiva prova del pagamento dell'intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione
122689	25/05/2012	Unico seggio assegnato a organizzazione più rappresentativa
176648	13/08/2012	Conteggio dipendenti pagati con voucher, esclusione
		Scelta codice ATECO di sede o di unità locale e corrispondenza con settore
		Conteggio dipendenti a tempo parziale
		Cooperative: conteggio soci lavoratori con contratto di co.co.pro. e soci non lavoratori con contratto di co.co.pro.
		Cooperative: conteggio soci lavoratori con contratto di prestazione d'opera
		Conteggio unità locali in provincia, sede in altra, associate ad organizzazione della sede; prevale l'operatività dell'unità locale sulla localizzazione del pagamento della quota associativa
21571	08/02/2013	Piccole imprese settore agricoltura
31661	25/02/2013	Assenza struttura provinciale e rilevanza per liberi professionisti
55125	03/04/2013	Settori possibili per imprese artigiane e/o cooperative
		Mancanza dell'allegato E "apparentato" nella domanda di una delle organizzazioni apparentate

81790	16/05/2013	Richiesta di accesso agli atti. Allegati A, B, E e documentazione relativa di tutte le organizzazioni e per tutti i settori
		Richiesta di restituzione dei documenti presentati
98348	12/06/2013	Settori possibili per imprese artigiane
		Controlli della CCIAA e richieste di regolarizzazione possibili
		Controlli della CCIAA: impresa duplicata in più settori , esclusione
203995	10/12/2013	Errori nei file e reinvio
39351	07/03/2014	Prove documentali dell'esistenza e del funzionamento dell'associazione
		Impossibilità di verificare il codice ATECO , esclusione
39517	07/03/2014	Quota simbolica, verifica sull'impresa presentata da più associazioni, termine ordinatorio di 30 giorni per i controlli (allungabile se necessario), compiti del responsabile del procedimento, provvedimenti di esclusione, di irricevibilità, irregolarità sanabili e insanabili
10298	27/01/2015	Irricevibilità, irregolarità sanabili, apparentamento
199824	15/10/2015	Verifiche sulle piccole imprese del settore agricoltura, esclusione imprese in fallimento/concordato per le quali non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio
50712	24/02/2016	Certificato di firma scaduto e regolarizzazione
139571	18/05/2016	Ruolo della Camera di Commercio e della Regione nel procedimento di istruttoria: caso di apparentamento non andato a buon fine
195797	2505/2017	D. lgs. 219/2016 riduzione numero componenti organi, limite mandati, gratuità incarichi, ecc.
241053	22/06/2017	Organizzazioni che hanno regolarizzato, organizzazioni che hanno regolarizzato in parte
441325	10/10/2017	Ripartizione seggi ai settori e discrezionalità
63821	15/02/2018	Sostituzione del componente dimissionario dei liberi professionisti
132641	06/04/2018	Conteggio mandati (consecutivi, parziali)
140806	17/04/2018	Attribuzione seggi ai settori Credito e Assicurazioni e Altri settori
301869	07/08/2018	Mandati contati a partire dall'accorpamento

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0183847 - 04/10/2011** - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: **decreti del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio.**

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi degli articoli 10, comma 3, e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 23.

In particolare, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, dà attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 definendo il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei consigli delle camere di commercio, prevedendo a tal fine l'introduzione del nuovo parametro "diritto annuale versato" ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) e l'individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, dà attuazione, invece, al nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 definendo criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle camere di commercio, nonché di elezione dei membri della giunta.

In particolare il decreto n.156/2011 ridetermina i tempi dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il segretario generale della camera di commercio quale responsabile del procedimento (o comunque, quale soggetto cui compete l'individuazione del responsabile del procedimento), e introduce alcune rilevanti innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell'elenco dei propri iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio camerale.

Si rammenta che, come meglio precisato e chiarito nella lettera circolare n. 10049 del 15 marzo 2010 e nelle stesse disposizioni finali e relative alla decorrenza di applicazione contenute nei citati decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dei predetti regolamenti ministeriali, si applicano le nuove disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 580/1993 come modificate dal citato decreto legislativo n. 23 del 2010.

Le stesse disposizioni dei due regolamenti ministeriali citati si applicano, ai sensi delle specifiche disposizioni in essi contenute in applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, decorsi sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi trovano applicazione alle procedure di rinnovo dei consigli camerali avviate successivamente al **22 novembre 2011**.

Al riguardo si ritiene necessario evidenziare alcuni principali adempimenti ai quali le camere di commercio sono tenute al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che entro il termine sopraindicato tutte le camere di commercio devono adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Tale adempimento, dovuto per tutte le Camere, è naturalmente prioritario ed urgente per quelle che devono avviare già nei prossimi mesi le procedure di rinnovo del proprio consiglio.

E' necessario che lo statuto, tra l'altro, preveda l'istituzione della Consulta delle professioni prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.

A tal proposito le camere di commercio individuano le categorie di professioni che saranno attivate al fine di designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta; la Consulta, infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, è costituita, di diritto, dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio, e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto tra quelle maggiormente interessate dalle attività camerali.

Si segnala, inoltre, tra le novità introdotte dal dlgs 23/2010, la necessità che lo statuto preveda norme per assicurare le pari opportunità e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi camerali.

Si richiama, altresì, l'attenzione di codeste camere di commercio in merito alla necessità di adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e di definire la procedura formalizzata per l'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4 e articolo 3, comma 3 dello stesso decreto. Al riguardo si fa riserva di fornire, in collaborazione con Unioncamere, ulteriori indicazioni ai fini della predisposizione di modifiche alle predette disposizioni regolamentari adeguate allo scopo, rispetto ai regolamenti attualmente vigenti.

A tal proposito, inoltre, sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale.

Si ritiene, pertanto, che controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento: ad esempio, nel caso in cui per l'unico posto assegnato ai lavoratori, come è avvenuto sistematicamente nella prassi precedente, si candidi un unico apparentamento; in tale circostanza, infatti, il numero di iscritti complessivamente dichiarato e la sua stessa perfetta corrispondenza alle risultanze del predetto elenco nominativo di associati risulterebbero comunque irrilevanti ai fini della assegnazione dell'unico posto, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate. In tali casi si ritiene che le buste sigillate non debbano affatto essere aperte e debbano invece semplicemente essere custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a sempre possibili richieste dell'autorità giudiziaria.

Diverso naturalmente è il caso degli elenchi delle associazioni imprenditoriali, per le quali, ai fini di quanto previsto dall'art.7, comma 3, la presentazione dell'elenco sia in formato PDF/A che su foglio elettronico è richiesta, per quanto riguarda il PDF, dalla necessità di renderne immodificabile il contenuto per eventuali controlli, mentre per quanto concerne il foglio

elettronico dall'esigenza di elaborazione, da parte della camera di commercio, del dato relativo all'ammontare del diritto annuale per la valutazione del quarto parametro. E' evidente che, a tal fine, almeno una prima apertura delle buste e un accesso agli elenchi dovrà essere comunque effettuato.

Si ritiene necessario, inoltre, richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto 4 agosto 2011, n. 155, che stabiliscono che le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione dello stesso decreto e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati dall'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto, trasmettono in tempo utile allo scrivente i dati ai fini della loro specifica pubblicazione.

Gli adempimenti sopra evidenziati assumono, ovviamente, particolare urgenza e rilievo per dette camere di commercio e a tal proposito lo scrivente si riserva di dettare specifiche indicazioni in merito.

Da ultimo lo scrivente ritiene necessario evidenziare che anche la modifica operata dal comma 1 del nuovo articolo 15 della legge n. 580/1993, relativa ai termini di approvazione dei bilanci da parte dei consigli camerali, si applica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2010, successivamente al 22 novembre 2001.

Pertanto, fino a tale data trovano ancora transitoriamente applicazione i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, come ribadito nella citata nota di questo Ministero n.10049 del 15 marzo 2010; nel caso in cui, comunque, la camera di commercio non provveda all'approvazione del preventivo economico entro il 22 novembre 2011, trova applicazione il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010 e, pertanto, tale camera di commercio può provvedere, senza incorrere nella previsione del comma 2, lett. b), dell'articolo 5 della stessa legge, ad approvare il preventivo economico entro il mese di dicembre del corrente anno. Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate con quelle contenute del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e, in attesa di una revisione dello stesso decreto, resta inteso che la camera di commercio provvede entro lo stesso termine del 31 dicembre anche all'approvazione del budget direzionale.

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda la scadenza dell'approvazione da parte del consiglio camerale della relazione programmatica che, pertanto, deve essere approvata entro il mese di ottobre.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0217427 - 16/11/2011** - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: **decreto 4 agosto 2011, n. 155 e decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"- Ulteriori indicazioni**

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Si fa seguito alla nota n. 183847 del 4.10.2011 con la quale lo scrivente Ministero ha fornito prime indicazioni in merito ad alcuni principali adempimenti ai quali le Camere di commercio sono chiamate a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali indicati in oggetto e alla nota n. 190007 dell'11.10.2011 (all. n. 1), indirizzata solo alle Camere di commercio interessate all'avvio del procedimento di costituzione del Consiglio camerale già nei prossimi mesi, con le quali la scrivente si era riservata di fornire ulteriori dettagliate indicazioni sia in merito alla modifica degli statuti che a richieste di chiarimenti pervenute da alcune Camere di commercio in relazione all'applicazione dei decreti attuativi degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (di seguito indicata come "legge").

Si forniscono, pertanto, ulteriori indicazioni interpretative ed attuative, precisando che si tratta di prime urgenti indicazioni che potranno essere meglio precisate e, ove occorra, rettificate, nel quadro di un processo di attuazione in cui si ritiene quanto mai opportuno un costante scambio di valutazioni con il sistema camerale, in particolare attraverso l'Unione italiana delle Camere di commercio, con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, con gli organismi di coordinamento tecnico delle Regioni ed una costante valutazione dell'impatto e degli effetti derivanti dall'attuazione delle novità normative in questione da realizzarsi tenendo conto anche delle eventuali osservazioni che man mano potranno pervenire dai diversi soggetti interessati e, in particolare, dalle principali associazioni di categoria.

* * * * *

Come più volte evidenziato i decreti in esame trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi alle procedure di rinnovo dei Consigli camerali avviate successivamente al 22 novembre 2011.

1) STATUTI

Uno dei principali adempimenti a cui le Camere di commercio sono chiamate è l'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge; a tal fine lo scrivente ritiene necessario esaminare alcuni dei principali aspetti che devono essere considerati.

In primo luogo si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 della legge gli statuti devono disciplinare, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio, le seguenti materie:

a) ordinamento e organizzazione della Camera di commercio;
b) competenze e modalità di funzionamento degli organi;
c) composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
d) forme di partecipazione.

1.1) Composizione del Consiglio.

Lo statuto, tenuto conto dei più recenti dati pubblicati dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto n. 155/2011 con riferimento alla data di avvio delle procedure di ricostituzione del Consiglio, dovrà contenere le disposizioni relative alle conseguenti modifiche della composizione dei Consigli. Al contrario di altre modifiche statutarie che devono essere adottate prima possibile da parte di tutte le Camere di commercio, questa specifica modifica

va adottata man mano che ciascuna Camera di commercio si approssimerà alla predetta fase di rinnovo del Consiglio e dopo la pubblicazione da parte di questo Ministero dei pertinenti dati economici.

Si rammenta che il Consiglio in tale fase, secondo le disposizioni del citato regolamento, deve determinare il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore sulla base della metodologia di calcolo e, comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli ivi stabiliti (almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro settori "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa), può discostarsi dal risultato di tale calcolo fino ad una unità in più o in meno. Può, inoltre, prevedere, per i settori per cui tale eventualità è prevista, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza e può individuare settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, del regolamento. A questo riguardo si ritiene che per la determinazione dei consiglieri nel caso di accorpamento della rappresentanza di più settori ovvero di individuazione di settori di rilevante interesse, con conseguente scorporo dai settori di originaria appartenenza, i calcoli ed il successivo esercizio della facoltà di discostarsi dal loro esito debbano essere effettuati a partire dai dati autonomamente rielaborati dalla stessa Camera di commercio tenendo conto di tali accorpamenti e scorpori rispetto agli originari dati pubblicati dal Ministero.

1.2) Giunta camerale.

Lo statuto deve anche fissare la composizione della Giunta camerale; al riguardo si rammenta che le disposizioni in merito contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 580/1993, come modificata del decreto legislativo n. 23 del 2010, sono state parzialmente superate dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *"gli enti pubblici (...) provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione (...) siano costituiti da un numero non superiore (...) a cinque (...) componenti"*. Deve pertanto ritenersi abrogato, per contrasto con tale disposizione, sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia le modalità di arrotondamento del numero massimo, mentre sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Quanto invece al numero massimo dei componenti della Giunta si evidenzia, invece, che l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede ora espressamente che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*. Si evidenzia inoltre che l'articolo 20, comma 1, della medesima legge prevede che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse (...) finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Ne consegue che per codeste Camere di commercio non trova più applicazione la limitazione numerica fissa dei componenti dell'organo amministrativo stabilita dal citato dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ferma restando tuttavia la

necessità del conseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa connessi a tale disposizione normativa.

Si precisa, inoltre, che tali disposizioni rendono possibili le conseguenti modifiche statutarie, ma non le rendono di per sé necessarie nell'immediato, ove la composizione della Giunta prevista nell'attuale statuto sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni stesse o nei casi in cui non debba procedersi al rinnovo degli organi, salve diverse specifiche previsioni nelle eventuali norme transitorie contenute nello statuto vigente. Né, evidentemente, salve eventuali specifiche disposizioni statutarie, possono essere intese come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale. Per questo aspetto, ove richiesto, si fa riserva di specifiche indicazioni integrative con riferimento alle singole situazioni.

Si evidenzia, infine, che i regolamenti ministeriali in oggetto, proprio in relazione alle iniziative legislative già allora in corso per garantire l'adeguata rappresentatività degli organi amministrativi delle Camere di commercio, hanno previsto disposizioni compatibili sia con la disciplina vigente all'epoca della loro adozione che con la nuova disciplina intervenuta ora, prima della loro attuazione.

1.3) Pari opportunità

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge, lo statuto deve stabilire, "*anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.*".

Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 ha fissato il criterio da utilizzare ai fini della composizione del ***Consiglio*** stabilendo che: "*Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.*"

Gli statuti camerali devono essere adeguati in tal senso; sarà posto in capo alle Regioni l'onere della verifica del rispetto dell'applicazione di tale criterio al momento della presentazione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti.

Il caso di designazioni non conformi a tale criterio deve essere inteso equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini e delle modalità individuati dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, provvede applicando la disciplina sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge.

L'insediamento di un Consiglio camerale nel quale non sia rispettato tale criterio potrebbe portare, infatti, all'illegittimità del relativo provvedimento.

Nel caso degli ***altri organi collegiali*** (Giunta, Collegio dei revisori) è lo statuto chiamato a definire le norme che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e che promuovono la presenza di entrambi i sessi negli stessi organi.

Il dettato normativo lascia alle Camere di commercio l'autonomia di definire norme specifiche, ma non consente, a parere di questa Direzione, di omettere tali disposizioni ritenendo a priori che il carattere elettivo e di rappresentatività di taluni organi possa farli ritenere esclusi da tale esigenza di garanzia delle pari opportunità. Si evidenzia al riguardo che, a fronte del principio chiaramente affermato dalla legge e dal regolamento di attuazione, solo i casi di effettiva e dimostrata impossibilità di garantire il rispetto di tale criterio (come è ad esempio evidente per gli organi monocratici e come potrebbe risultare per la Giunta, quando il meccanismo previsto dal regolamento non sia stato sufficiente a garantire la presenza di entrambi i generi neppure in Consiglio), consentirebbero di ritenere legittima la composizione di organi in cui non siano rappresentati entrambi i generi.

In tal senso, tenuto conto del criterio individuato in sede di regolamento per il Consiglio, lo statuto potrebbe individuare il numero minimo di presenze da garantire in ciascun organo camerale a ciascun genere, prevedendo indicativamente, a seconda dei casi, che un minimo di un'unità, ovvero un numero di unità fino ad un terzo dei componenti, sia di genere diverso dagli altri componenti. Analoghe norme devono essere stabilite per gli organi delle aziende speciali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera di commercio.

Lo scrivente, nella consapevolezza che per la Giunta camerale il meccanismo elettorale previsto dall'articolo 12 del decreto n. 156/2011 potrebbe comunque non garantire di per sé il rispetto di tale criterio statutario, ritiene che nello statuto stesso o nella disciplina elettorale attuativa contenuta nel regolamento di funzionamento del Consiglio debbano essere individuate le modalità per rendere effettivo tale criterio, integrando il meccanismo di votazione ed elezione già previsto dal citato articolo 12.

Ad esempio potrebbe essere previsto che il numero minimo di componenti di genere diverso fissato dallo statuto sia considerato come una quota di riserva che dia diritto all'elezione in Giunta, entro tale limite numerico, al componente (o ai componenti) appartenente al genere, altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con conseguente precedenza rispetto al componente o ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Per favorire l'emergere in Consiglio di opportune intese che consentano di meglio contemperare le garanzie di rappresentanza di genere con le garanzie di rappresentanza di settore, potrebbe inoltre essere previsto che la prima votazione, il cui risultato non sia naturalmente rispettoso del criterio statutario di pari opportunità, sia semplicemente ritenuta invalida e che il predetto criterio di riserva automatica sia applicato solo a partire dalle votazioni successive.

Per quanto riguarda il collegio dei revisori della Camera di commercio, invece, il vincolo introdotto dallo statuto a garanzia delle pari opportunità dovrà essere comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno individuare d'intesa fra loro le migliori modalità per far fronte a tale esigenza, con modalità analoghe a quelle con cui già oggi

devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 3, della legge, quando necessaria.

1.4) Consulta provinciale delle professioni

L'articolo 10, comma 6, della legge prevede che "*Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio*".

Compito che la legge assegna alla Consulta è, quindi, quello di designare il rappresentante in seno al Consiglio della Camera di commercio; l'articolo 8 del decreto n. 156/2011, inoltre, attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di commercio intende assegnare alla stessa Consulta e definisce, ancora, modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

A tal proposito lo scrivente ritiene necessario fornire alcuni indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.

Alla luce di quanto esposto questa Direzione ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

A tal fine si allega, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2).

In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali lo scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella

individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc.

In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa.

In merito all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al Consiglio camerale lo scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere dello scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta.

1.5) Maggioranze previste per la validità delle riunioni e delle votazioni degli organi

Ulteriori aggiornamenti dello statuto devono essere effettuati con riferimento alle diverse maggioranze richieste dalla legge, con riferimento alla validità della riunioni e delle votazioni degli organi camerali, ove gli statuti stessi contengano espressamente anche tali disposizioni. A tal fine si segnalano, in particolare le seguenti innovazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 15 della legge prevede che le riunioni di Consiglio e Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti **in carica,** introducendo, quindi, un correttivo per garantire un migliore funzionamento degli organi;

b) il comma 1 dell'articolo 16 della legge relativo all'elezione del presidente della Camera di commercio ha modificato, nella votazione di ballottaggio, la maggioranza richiesta da "maggioranza assoluta" a maggioranza della "metà più uno dei componenti in carica".

c) il comma 7 dell'articolo 12 della legge ha, infine, introdotto un'importante novità prevedendo che il Consiglio possa correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

2) DATI ECONOMICI PER LA DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUN SETTORE E, SUCCESSIVAMENTE, A CIASCUNA ASSOCIAZIONE O APPARENTAMENTO

2.1) Dati economici

Il decreto n. 155/2011 definisce il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei Consigli delle Camere di commercio, tenendo conto dei quattro parametri individuati dalla legge stessa.

E' in particolare prevista l'introduzione del nuovo parametro "diritto annuale versato" ad ogni singola Camera di commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori economici individuati dalla legge, e l'individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.

In merito ai parametri sopra richiamati si ritiene necessario evidenziare che:

- il numero delle imprese è determinato dal numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative;
- l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica relativi alle persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;
- il valore aggiunto è determinato sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne;
- il diritto annuale riscosso è determinato in base alle scritture contabili delle singole Camere di commercio risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno e individua il diritto

annuale riscosso da ciascuna Camera di commercio per ogni singola impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, comprese le sedi secondarie e le unità locali.

Tali parametri sono ripartiti per i settori economici individuati nell'allegato A al decreto secondo la nuova classificazione ATECO 2007; classificazione che ha introdotto notevoli innovazioni rispetto alle precedenti classificazioni delle attività economiche ATECO 91 e ATECO 2002, in base alle quali sono stati individuati sino ad oggi i settori economici ai fini della ripartizione dei consiglieri camerali.

La pubblicazione ministeriale dei dati economici delle Camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati dall'articolo 10 della legge, e costituisce presupposto delle conseguenti disposizioni statutarie.

Fatte salve le diverse decorrenze previste transitoriamente in sede di prima applicazione per le Camere per le quali l'avvio delle procedure è imminente, questa Direzione procede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 155/2011, alla pubblicazione di tali dati per tutte le Camere di commercio entro il 30 giugno di ogni anno; i dati devono essere trasmessi allo scrivente, ai sensi dello stesso comma 5, entro il 31 marzo di ogni anno.

2.2) Annualità di riferimento per la comunicazione dei dati

Le organizzazioni di categoria devono indicare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure.

In alcuni casi, come peraltro è avvenuto anche in passato sulla base delle previgente normativa, è possibile che conseguentemente i dati relativi al numero delle imprese indicate dalle organizzazioni e quello comunicato dalle Camere di commercio ai fini della pubblicazione annuale dei dati economici da parte dello scrivente siano relativi a due annualità diverse.

Relativamente alla segnalata ipotesi che tale circostanza, anche alla luce dell'introduzione del nuovo parametro del diritto annuale, potrebbe creare problematiche nel confronto di tali dati, si comunica di ritenere non fondate tali preoccupazioni ed inderogabili i precisi riferimenti indicati dalle norme in questione ai fini dell'annualità da considerare negli specifici casi. A tal proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che la pubblicazione dei dati è necessaria per la corretta ripartizione dei consiglieri fra i diversi settori economici individuati dalla legge e, quindi, per la definizione della composizione del Consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio-economica. In entrambi i casi appare fondamentale far riferimento a dati disponibili e quanto più vicini possibile alla specifica fase della ricostituzione del Consiglio stesso e, quindi, per la fase conclusiva delle designazioni dei consiglieri, ai dati più aggiornati utilizzabili che meglio rappresentano la reale ed attuale consistenza e rappresentatività dell'organizzazione interessata. Le discordanze saranno quindi in alcuni casi inevitabili e non determineranno di per sé alcuna invalidità dei dati comunicati, ove spiegabili con riferimento alle diverse annualità considerate.

L'eventuale riferimento ad annualità diverse per i dati da utilizzare potrebbe assumere rilievo, per esempio, al momento in cui la Camera di commercio associa i dati del diritto annuale versato alle imprese indicate nell'elenco trasmesso dalle organizzazioni imprenditoriali; in tale elenco potrebbero essere presenti imprese che non trovano riscontro nei dati del diritto annuale o per le differenze nell'annualità di riferimento o, comunque, per avere omesso il relativo versamento. Al riguardo si ritiene utile precisare che in entrambi i casi, ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, è necessario considerare tutte le imprese associate alle organizzazioni stesse, a prescindere dal risultato dell'incrocio con il dato relativo al versamento del diritto annuale; anche quando il versamento debba conseguentemente essere considerato come pari a zero, tale dato avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del relativo specifico parametro. Il caso in cui un'impresa iscritta ad una associazione non può essere inclusa nell'elenco presentato ai fini della procedura in questione è infatti limitato al mancato pagamento nell'ultimo biennio della quota associativa, utilizzato dal regolamento come indice dell'effettività ed attualità dell'adesione all'associazione stessa, e non al mancato pagamento del diritto annuale nei confronti della Camera di commercio.

3) TERMINI E FASI DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Il decreto n. 156/2011 definisce criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio delle Camere di commercio, nonché di elezione dei membri della Giunta.

In particolare ridetermina i tempi dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il segretario generale della Camera di commercio quale responsabile del procedimento, e introduce alcune rilevanti innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell'elenco dei propri iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale.

Lo scrivente ritiene necessario evidenziare le singole fasi del procedimento e i relativi termini:

3.1) Avvio del procedimento

Il Presidente della Camera di commercio dà avvio alle procedure per la ricostituzione del Consiglio stesso *centottanta giorni* (termine ridotto rispetto ai precedenti duecentodieci giorni) prima della scadenza del Consiglio pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3.2) Presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni

Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A del decreto. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni imprenditoriali, devono presentare, pena esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.

Entro lo stesso termine, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D del medesimo decreto.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare che la documentazione e l'elenco allegato devono pervenire alla Camera di commercio *entro e non oltre quaranta giorni* dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, non potendo, alla luce dalla modifica operata rispetto alla precedente normativa per consentire tempi certi della procedura stessa, essere considerata, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

3.3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 le organizzazioni imprenditoriali che intendono partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intendono partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate.

Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali intendano partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese è necessario che le stesse integrino in tal senso l'allegato A, specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese", e forniscano uno specifico elenco di tali imprese.

Le organizzazioni saranno, quindi, tenute alla presentazione di due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza socio economica della stessa organizzazione, e uno contenente solo "le piccole imprese" con le quali partecipare all'assegnazione del relativo seggio. Il punto 4) dell'allegato A dovrà essere integrato indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono "piccole imprese", numero che deve naturalmente corrispondere a quello risultante dal relativo elenco B, l'allegato A sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese.

3.4) Imprese che svolgono più attività

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 stabilisce che "*Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua*".

A tal proposito si ritiene necessario chiarire che l'organizzazione imprenditoriale può includere nell'elenco anche imprese che svolgono più attività purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per concorrere a seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l'impresa, ma al fine di evitare duplicazioni non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa associazione.

3.5) Pluralismo associativo e associazioni rappresentative delle imprese riconducibili alla medesima associazione di categoria

Il comma 3 dell'articolo 12 della legge fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è peraltro ribadito in termini generali dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.

La predetta disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio.

Deve trattarsi tuttavia di associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione. Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa confederazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) non potrà, pertanto, essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata, comunque, una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima più ampia categoria), non possono, infatti, essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.

3.6) Rilevanza dell'impresa iscritta a due o più organizzazioni o associazioni in apparentamento

Salvo successivi approfondimenti, si ritiene che in relazione al predetto principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte e, quindi, incidere più volte sulla consistenza numerica dell'apparentamento.

Nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni potranno, quindi, essere prese in considerazione tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni, anche nell'ipotesi che alcune di esse coincidano, non solo in quanto appare applicabile anche in questo caso il principio di cui al citato articolo 12, comma 3 della legge n. 580/1993, ma anche in relazione alla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo, secondo cui le organizzazioni apparentate presentano comunque disgiuntamente i dati relativi alle imprese iscritte. Ne consegue che l'impresa iscritta a due associazioni apparentate sarebbe comunque inclusa nei singoli elenchi dalle stesse presentati e, con una diversa interpretazione, finirebbe per essere conteggiata solo in caso di scioglimento dell'apparentamento, con un effetto di disincentivazione dell'apparentamento stesso che non sembra possa essere ricondotto alla volontà del legislatore.

Naturalmente, per evitare i possibili fenomeni elusivi già evidenziati al punto 3.5, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni.

3.7) Trasmissione documentazione alla regione, provvedimenti di competenza camerale e ricorsi proponibili

Il segretario generale *entro trenta giorni* dalla scadenza del termine fissato in capo alle organizzazioni per la presentazione della documentazione, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco presentato dalle organizzazioni imprenditoriali, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore; gli elenchi di cui agli allegati B e D restano a disposizione presso la Camera di commercio per eventuali verifiche.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

A tal proposito si evidenzia che i provvedimenti di irricevibilità, ai sensi del decreto n. 156/2011, sono adottati:

a) nel caso in cui i dati e i documenti presentati risultano affetti da irregolarità non sanabile (articolo 5, comma 2) ;

b) nel caso in cui il legale rappresentante dell'organizzazione o associazione non provvede alla regolarizzazione chiesta dal responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (articolo 5, comma 2);

c) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);

d) nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

Il provvedimento di esclusione posto in capo al responsabile del procedimento è quello relativo alla mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 2).

Si deve preliminarmente sottolineare che il decreto indica quale responsabile del procedimento il segretario generale il quale può, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che la normativa vigente non prevede più specifiche tipologie di ricorsi, pertanto, si devono ritenere applicabili i principi generali in materia di ricorsi amministrativi.

Lo scrivente, pertanto, non ritiene possibile esperire ricorsi amministrativi in opposizione alla medesima autorità che emana l'atto, né ricorsi impropri all'autorità vigilante, in quanto tale ipotesi è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge.

Nel caso in cui i provvedimenti sopra individuati siano adottati direttamente dal segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, sarà quindi possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), tenuto conto dell'impossibilità di individuare una posizione amministrativa gerarchicamente superiore cui poter presentare ricorso gerarchico e non essendo, per il principio di distinzione delle funzioni gestionali da quelle di indirizzo politico, ipotizzabile un ricorso al Presidente della Camera di commercio; nel caso, invece, in cui tali provvedimenti siano adottati dal responsabile del procedimento, individuato dal segretario generale della Camera di commercio ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa, è ipotizzabile anche la presentazione di un ricorso gerarchico al segretario generale.

3.8) Calcolo della rappresentatività e individuazione delle organizzazioni

Il Presidente della Giunta regionale *entro e non oltre trenta giorni* dalla ricezione della documentazione trasmessa dal segretario generale, deve assolvere ai compiti attribuiti dall'articolo 9 del decreto e quindi rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore, individua le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni che hanno titolo a designare i componenti nel Consiglio camerale, nonché il numero dei componenti del Consiglio che a ciascuna organizzazione o a ciascun apparentamento spetta designare.

Il Presidente della Giunta regionale, infine, comunica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione e richiede al Presidente della Consulta provinciale, istituita presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 10 della legge, il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di commercio.

Avverso la determina del Presidente della Giunta regionale, non potendo essere preso in considerazione il ricorso in opposizione per le stesse motivazioni esposte con riferimento ai provvedimenti camerali, rafforzate in questo caso dall'autonomia regionale costituzionalmente garantita, sarà possibile esperire esclusivamente il ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

3.9) Comunicazione delle designazioni da parte delle organizzazioni

Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, *entro trenta giorni* dalle richieste di designazione di cui al punto 3.8, comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio di propria spettanza.

Nel caso in cui le organizzazioni non provvedano entro tale termine o provvedano non tenendo conto del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto n. 156/2011 in materia di pari opportunità, il Presidente della Giunta regionale procede, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, a richiedere la designazione o le designazioni all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il Presidente della Giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del Consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

Nel caso di cui la designazione o le designazioni riguardano un apparentamento da ritenersi sciolto ai sensi dell'articolo articolo 6 del decreto n. 156/2011, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

L'apparentamento sarà, invece, considerato per la sua rappresentatività residua e le organizzazioni non più apparentate saranno considerate singolarmente, qualora le parti che dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento o la mancata sottoscrizione delle designazioni sono riferite esclusivamente a singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento.

Anche nel caso in cui il Presidente della Consulta provinciale non provveda entro trenta giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti, il Presidente della Giunta regionale lo nomina tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale.

3.10) Verifica del possesso dei requisiti e nomina dei componenti del Consiglio

Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazioni, verifica il possesso dei requisiti e la eventuale presenza delle cause indicati nell'articolo 13 della legge e provvede alla nomina dei componenti con apposito decreto da notificare, *nei successivi dieci giorni,* agli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni dei consumatori, alla Camera di commercio e allo scrivente.

Il Presidente della Giunta regionale con la stessa notifica stabilisce la data di insediamento del Consiglio camerale e pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Camera di commercio.

* * * * *

Questo Ministero ribadisce l'opportunità che le novità introdotte dai decreti in esame trovino univoca applicazione da parte di tutti i soggetti interessati all'intero procedimento di costituzione del Consiglio e si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di ulteriori approfondimenti o in merito ad altre eventuali specifiche richieste di chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE

CCIAA di SONDRIO
AOO000
07/03/2012 09:31 - 0001845 - 2.2.2
Assegnatari: Pedruzzi Giuliana(UO SEGRETERIA) - Bonat Marco(SEGRETARIO GENERALE) - Pagina

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0056939 - 05/03/2012** - USCITA

ALLA REGIONE PIEMONTE
VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO

per conoscenza

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: **Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere**

Con nota n. 1709/DB1603 del 7.02.2012 codesta Regione ha tramesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) Verifiche degli elenchi trasmessi dalle organizzazioni di categoria

A seguito dei controlli, effettuati da parte della camera di commercio sugli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria, necessari sia al fine di verificare l'iscrizione al registro delle imprese delle stesse imprese sia per completare gli stessi elenchi con i dati del diritto annuale versato dalle singole imprese, codesta Regione ha rappresentato che, da informazioni assunte in merito alle procedure adottate a tale scopo, non verrebbero evidenziate le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese.

In particolare, l'elaborazione comprenderebbe tutte le posizioni trasmesse dall'Associazione e il campo "diritto annuale" risulterebbe vuoto sia nel caso di imprese che non trovano riscontro nel registro delle imprese, sia nel caso di imprese che non hanno effettuato il versamento, non consentendo, quindi, di differenziare le diverse situazioni.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Codesta Regione ha, quindi, evidenziato la necessità che siano differenziate le posizioni delle imprese in esame al fine di consentire l'esclusione dal calcolo della rappresentatività solo per le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese e non già per quelle che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale.

Questo Ministero, premesso che già l'attuale procedura informatica consente di distinguere i casi, in quanto il campo reltivo al diritto annuale risulta vuoto solo nel caso di imprese non iscritte (invece che, eventualmente, con valore zero), condivide la correttezza dell'ipotesi di non escludere dal calcolo di rappresentatività le imprese che, risultando regolarmente iscritte al registro dele imprese, non hanno però effettuato il versamento del diritto annuale; in tale ultimo caso, come evidenziato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, il versamento a zero avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del parametro "diritto annuale".

Quanto invece alle imprese che, incluse negli elenchi degli associati, non risultino iscritte al registro delle imprese, si evidenzia che la camera di commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.m. n. 156/2011, è tenuta a trasmettere al Presidente della giunta regionale *"i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore."*

Pertanto la camera di commercio, nel provvedere alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del parametro "diritto annuale", ove riscontri imprese che, utilizzando i dati comunicati, non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel registro delle imprese, avrà cura di comunicare alla organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. Tale verifica degli errori materiali contenuti nell'elenco degli associati, peraltro, consente indirettamente anche di escludere l'ipotesi teorica che la comunicazione di dati errati sia stata invece effettuata in mala fede e costituisca una falsa dichiarazione.

La camera di commercio comunicherà, quindi alla Regione, per quanto concerne l'aspetto trattato, il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle che non risultano iscritte al registro delle imprese, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

2) Nomina dei componenti del Consiglio: quota delle pari opportunità

Il comma 6 dell'articolo 10 del dm n. 156/2011 prevede che "*... le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.*".

a) codesta Regione ritiene che la quota relativa alle pari opportunità debba essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento, deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria e chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione fornita.

b) chiede, inoltre, di conoscere come debba essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso e, quindi, come devono essere valutati i risultati in termini decimali, se cioè devono essere effettuati arrotondamenti per eccesso o per difetto; la Regione ipotizza, in mancanza di esplicite disposizioni previste nello statuto, di estendere per analogia il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore già previsto per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale.

c) da ultimo codesta Regione chiede se, in caso di sostituzioni dei consiglieri, al fine di garantire sempre la rappresentanza delle pari opportunità, sia necessario precisare il genere del soggetto da sostituire.

In merito alla **lettera a)** lo scrivente ritiene che, considerato il tenore letterale della norma ed il suo contesto, il riferimento al numero delle designazioni "complessive" deve intendersi al caso dell'apparentamento, in cui più associazioni devono fornire "complessivamente" un numero di designazioni pari o superiore a tre, e non invece al caso in cui una stessa associazione debba fornire più designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un apparentamento di più organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni. Nulla vieta che l'opportunità di tener conto anche della flessibilità consentita dalla circostanza di dover effettuare più designazioni in più settori sia autonomamente utilizzata dall'organizzazione interessata per favorire il conseguimento di una maggior garanzia di pari opportunità, né che tali apprezzabili autonome buone pratiche siano in qualche modo raccomandate anche dalla Regione, ma naturalmente la designazione effettuata in contrasto solo con tale opportunità dovrà essere comunque accolta.

Per quanto concerne la **lettera b)**, si evidenzia, incidentalmente, che il criterio, a suo tempo previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dell'arrotondamento all'unità superiore per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale è da ritenersi abrogato, per contrasto prima con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi anche con quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, come peraltro ribadito nella nota n. 217427 del 16.11.2011.

Nel merito del quesito posto questo Ministero ritiene, al contrario, che l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'articolo 10 del dm n.156/2011 ("... almeno un terzo....") faccia esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso.

Quanto al quesito di cui alla **lettera c)** questo Ministero ritiene che l'applicazione del criterio delle pari opportunità al momento della costituzione del Consiglio non possa essere vanificato dalle successive sostituzioni di singoli componenti, con la conseguenza che l'organizzazione che per numero di designazioni effettuate in sede di costituzione del Consiglio è stata obbligata al rispetto di tale criterio di genere, deve tener conto del medesimo vincolo anche in occasione delle sostituzioni successive di singoli componenti.

In altre parole tale organizzazione dovrà necessariamente designare un nuovo componente dello stesso genere di quello originariamente designato in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata dall'esigenza di continuare a garantire l'equilibrio di genere nei termini in cui risultava vincolata la relativa designazione complessiva al momento di costituzione del consiglio.

Nulla vieta invece che autonomamente le singole organizzazioni interessate possano utilizzare anche l'occasione delle sostituzioni per realizzare anche al di là degli obblighi minimi un miglior equilibrio di genere della loro complessiva delegazione per il settore e, in tal modo, anche del Consiglio nel suo complesso.

3) Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerali

L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, indica i requisiti e le cause ostative alla nomina dei consiglieri camerali e, ai sensi dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2011, verifica del rispetto di tali disposizioni è competenza della Regione.

Codesta Regione chiede di conoscere se tra i propri compiti può annoverarsi quello di verificare, nel caso di designazione in consiglio di un unico rappresentante per i settori per i quali è prevista la presenza obbligatoria in Giunta (agricoltura, industria, artigianato e commercio), anche il rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 per i componenti della Giunta stessa.

A tal fine chiede di conoscere se i mandati già effettuati prima del rinnovo degli organi camerali secondo le disposizioni del d.m. n. 156/2011 rilevino ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalll'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal proposito questo Ministero evidenzia che compito della Regione, ai fini della nomina dei consigli camerali, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2010, è quello di verificare i requisiti e le eventuali cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, ai fini della nomina dei consiglieri camerali.

Il compito della verifica del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 è posto in capo alla camera di commercio al momento della elezione della Giunta.

Tale interpretazione formale e letterale della norma dovrebbe essere tuttavia approfondita, in quanto genera un'evidente contraddizione: la Camera, al momento dell'elezione della giunta, nei casi analoghi a quello segnalato dalla Regione Piemonte, verificati i mandati già effettuati dal consigliere ai fini rispetto del limite di cui all'articolo 14 sopra richiamato, si troverebbe infatti nell'imbarazzante situazione di non considerare valida la

sua nomina in rappresentanza del settore e, non potendolo sostituire legittimamente in altro modo, di dover violare la regola di composizione della giunta, ovvero di rispettare tale regola di compiosizione e violare invece quella che prescruive il requisito in questione.

Peraltro, a tal proposito, si ritiene necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che "*Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.*".

L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

4) Procedure e cause ostative in sede di sostituzione dei singoli componenti del Consiglio

La Regione Piemonte ha chiesto di conoscere se, in caso di sostituzione di componenti del Consiglio in corso di mandato, debba essere applicato l'articolo 11 del d.m. n. 156/2011, richiamando e verificando le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Questo Ministero ritiene che le sostituzioni dei componenti di consigli camerali, in corso di mandato, debba essere effettuata tenendo conto della normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto di nomina e quindi tenendo conto delle procedure e termini previste dall'articolo 11 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Resta inteso che trovano applicazione anche i nuovi principi contenuti nel decreto legislativo n. 23/2010 e precisamente il potere sostitutivo posto in capo alla Regione nel caso di mancata designazione da parte delle associazioni, il rispetto del principio delle pari opportunità e non da ultimo i requisiti e le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0067049 - 16/03/2012** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
NUORO

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: **Quesiti su procedure rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 -**

Con nota n. 1118 del 1.03.2012 codesta camera di commercio ha tramesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto.

1) Conteggio unità locali

Codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere se le unità locali ubicate nella circoscrizione di Nuoro e appartenenti ad un'unica impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta.

Inoltre ha chiesto se le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di Nuoro, ma appartenenti ad un'impresa avente sede in altra circoscrizione, possano concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale l'impresa risulta regolarmente iscritta.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione.

2) Impresa avente sede legale e unità locali esercitanti attività promiscua

Codesta camera di commercio, alla luce del disposto dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 e di quanto già chiarito dallo scrivente al paragrafo 3.4) della nota n. 217427 del 16.11.2011, ha chiesto di conoscere se, nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, l'organizzazione a cui l'impresa aderisce possa scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

A tal proposito lo scrivente ritiene corretta l'interpretazione fornita da codesta camera purchè l'organizzazione utilizzi l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano e che la stessa sede o unità locale non sia utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione e nel valutare gli altri parametri (occupazione, valore aggiunto, e diritto annuale) gli stessi siano ripartiti fra le unità locali stessi in modo da evitare duplicazioni.

3) Divieto di duplicazione e libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa

Codesta camera di commercio ha chiesto se lo scrivente condivide l'interpretazione in base alla quale è rimessa alla scelta dall'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni. Inoltre, ha chiesto, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 155, definiti per evitare duplicazioni nelle procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi, anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.

In particolare codesta camera si riferisce al caso in cui l'organizzazione intende partecipare all'assegnazione del seggio del settore artigianato e chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese artigiane che aderiscono ad essa, facendo quindi, prevalere lo status di artigiano rispetto all'appartenenza al settore, purchè ovviamente le stesse imprese non siano utilizzate dalla stessa organizzazione per partecipare all'assegnazione di seggi diversi.

Lo scrivente ritiene condivisibile l'interpretazione fornita da codesta camera di commercio in merito al fatto che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ritiene, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ritiene che l'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.

4) Modalità di presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni/associazioni

Codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla trasmissione da parte delle organizzazioni/associazioni della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 156/2011 tramite Posta Elettronica Certificata.

A tal proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 3, comma 3, del decreto n. 156/2011 prevedono che le organizzazioni/associazioni presentino l'elenco rispettivamente di cui all'allegato B) e D) "*su apposito supporto digitale.....sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata.*".

La trasmissione a mezzo PEC non è quindi prevista, ma è anzi espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito "supporto digitale".

Peraltro, la previsione che l'elenco sia crittografato ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata è stata introdotta dal decreto n. 156/ 2011 al fine di garantire il massimo livello di protezione dei dati contenuti nell'elenco; tale garanzia verrebbe meno, come, peraltro, fatto osservare anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, se le organizzazioni/associazioni utilizzassero la PEC; in tal caso, infatti, non sarebbe possibile considerare, come richiesto da codesta camera, quale supporto digitale il computer che riceve la PEC e sarebbe necessario salvare i files ricevuti, crittografati, su un apposito supporto digitale, aprendo gli stessi anche in assenza di specifiche esigenze di verifica.

La documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, unitamente agli elenchi allegati B) e D), dovrà, pertanto, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentatazione a mano.

In relazione alla data di ricezione della documentazione si richiama l'attenzione su quanto già espresso in merito al punto 3.2) della nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011.

5) Presentazione elenchi associati in allegato allo schema di dichiarazione di cui all'allegato B) e all'allegato D) al dm n. 156/2011 anziché nel corpo della dichiarazione

Codesta camera di commercio ha chiesto se gli elenchi di cui agli allegati B) e D) possono essere presentati come allegati alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notoreità purchè firmati digitalmente e su apposito supporto digitale.

L'articolo 2, comma 5 e l'articolo 3, comma 3 prevedono la presentazione degli elenchi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notoreità, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dal legale rappresenante e redatti secondo gli schemi di cui agli allegati B) e D).

Gli elenchi degli associati devono, pertanto, essere dichiarati dal legale rappresentante nelle forme previste dagli allegati B) e D) ed indicano nel dettaglio il numero delle imprese o degli iscritti all'organizzazione/associazione già dichiarati ai punti 4) degli stessi allegati B) e D), mentre la soluzione proposta da codesta camera, oltre a non corrispondere al dettato normativo, renderebbe difficile garantire in ogni fase del procedimento la dimostrazione della corrispondenza della predetta dichiarazione all'elenco cui la stessa si riferisce.

Tali elenchi saranno conservati dalla camera di commercio ed aperti, in relazione ad apposite esigenze di verifiche, con le modalità indicate nell'articolo 7 del decreto n. 156/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE REGIONI
LORO SEDI

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0121215 - 24/05/2012** - USCITA

OGGETTO: **Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma2, lett. b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative.**

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito all'oggetto.

In particolare codesta Associazione ha evidenziato che l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 stabilisce che l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio camerale deve, tra l'altro, dichiarare *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*.

A tal proposito codesta Associazione rappresenta che a livello territoriale sta emergendo l'interpretazione secondo la quale *"ai fini del calcolo della rappresentanza dell'Associazione devono risultare versate, in uno degli anni precedenti, tutte le parti di cui si compone la quota annuale."*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Codesta Associazione ha, infine, rappresentato che le quote di adesione e le modalità di riscossione sono determinate in maniera autonoma dalle Associazioni territoriali in conformità alle previsioni statutarie e alle eventuali norme regolamentari interne alle stesse; quindi la quota di adesione annuale potrebbe essere riscossa in quote parti ma con modalità diverse, per esempio tramite tesseramento diretto, convenzione INPS e convenzione INAIL.

A tal proposito codesta Associazione ha evidenziato che la chiusura definitiva della gestione della convenzione INPS viene rilasciata dallo stesso ente a distanza di due anni non consentendo, quindi, in questi casi, all'organizzazione di dimostrare il prescritto requisito del pagamento dell'intera quota associativa.

Questo Ministero ritiene necessario osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione ma le rappresentate difficoltà nell'acquisire la contezza dei versamenti da parte dell'INPS, peraltro non evidenziate da altra organizzazione di categoria, non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del disposto normativo.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, **purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.".**

Questo Ministero ritiene, pertanto, che sia necessario, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RIE

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE
VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO

per conoscenza

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0122689 - 25/05/2012** - USCITA

Oggetto: **Richiesta parere assegnazione seggio piccole imprese**

Con mail del 23 maggio 2012 codesta Regione ha chiesto di conoscere se è confermato l'orientamento espresso da questo Ministero con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, che "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescidere dalle piccole imprese.".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0176648 - 13/08/2012** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
BOLOGNA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIALE ALDO MORO 52,
40127 BOLOGNA

OGGETTO: **Quesiti su procedure rinnovo Consiglio camerale (D.M. 156/2011).**

Con la nota n. 30323 del 6.08.2012 codesta ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni:

1) lo statuto di un'associazione cooperativa con diffusione territoriale su base provinciale prevede che un'impresa aderisca alla Confederazione nazionale per il tramite delle Unioni territoriali e che l'Unione territoriale competente sia quella nella cui circoscrizione l'impresa aderente ha la sede legale. Ad esempio una cooperativa con sede legale a Milano ed un'unità locale denunciata alla camera di commercio di Bologna deve necessariamente aderire solo e soltanto alla organizzazione cooperativa di Milano e non può aderire all' organizzazione cooperativa di Bologna. Codesta camera di commercio chiede di conoscere se l'unità locale denunciata nel registro delle imprese di Bologna, facente capo ad un'impresa iscritta nell'organizzazione di Milano possa essere conteggiata ai fini del calcolo della rappresentatività dall'organizzazione cooperativa di Bologna.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "*il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto,*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".*

Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio.

Si ritiene non sia rilevante a tal fine a quale sede locale sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, purchè tale pagamento sia comunque dimostrabile in sede di controllo e dalle norme statutarie risulti chiaramente l'unitarietà della relativa organizzazione associativa, prevalendo invece l'esigenza di rappresentare ciascuna unità locale nel territorio di operatività ed escludendo in ogni caso duplicazioni.

2) Codesta camera di commercio chiede di conoscere se i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011. A tal fine, come già ribadito nella circolare n 3536/C, peraltro, richiamata da codesta camera, si ritiene di evidenziare che, attesa la specifica natura delle cooperative, possono essere conteggiati nel parametro dell'occupazione solo nel caso delle cooperative di lavoro nelle quale il socio è effettivamente anche un lavoratore.

Il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La

prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di società e non di contratto di lavoro.

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contrato di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera".

3) Codesta camera ha chiesto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. e i lavoratori non soci con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti.

Giova ricordare che la definizione di socio lavoratore di cooperative può essere rinvenuta nell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 il quale stabilisce al comma 3 che "*Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.*".

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contrato di co.co.pro potranno essere conteggiati tra la voce "dipendenti" dell'allegato A) al DM. n. 156/2011 tra i quali risultano ricompresi i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro).

Nel caso di lavoratori non soci inquadrati con contrato di co.co.pro. giova ricordare che i contratti a progetto (co.co.pro.) sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dall'articolo 61 e seguenti decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, c.d. Legge Biagi, così come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". I contratti a progetto sono inquadrati nella tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e devono essere riconducibili a uno a uno a specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1 del d.lgs. n. 163/2003).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che all'allegato A) al D.M. n. 156/2011 è precisato che nella categoria "dipendenti" non possono essere considerati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene che i lavoratori non soci di cooperative non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della rappresentatività dell'associazione alla quale l'impresa cooperativa è associata.

4) Codesta camera di commercio ha chiesto se nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, possa essere ammessa l'approssimazione all'unità nel caso di presenza di "resti".

A tal proposito questo Ministero ritiene necessario chiarire che "*le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione*" e quindi ne consegue che un "*singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera.*".

Pertanto le unità di personale devono essere considerati per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.

5) E' stato chiesto se è corretto indicare nell'allegato B) le unità locali dell'impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le unità locali hanno un codice ATECO diverso dall'impresa.

A tal proposito si evidenzia che l'organizzazione, ai fini dell'assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l'impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l'organizzazione a cui l'impresa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

L'organizzazione potrà utilizzare l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici; ovviamente, al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM n. 156/2011.

Si ritiene, inoltre, necessario chiarire con l'occasione che l'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

6) In relazione a quanto precisato nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 in merito al fatto che "*un singolo dipendente stagionale o contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera*" codesta Camera ha chiesto di conoscere se è corretto indicare alle organizzazioni quale metodologia di calcolo, quella contenuta nel decreto del Ministero delle attività produttive 18.04.2005 concernente "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e già adottata dall'ISTAT ai sensi del sistema europeo

dei conti-SEC 95-Unità di lavoro. In tal caso in considerazione del fatto che il decreto considera un mese lavorativo per tutti i lavoratori che effettuano più di 15 giorni al mese codesta Camera chiede di conoscere come devono essere computati i lavoratori che effettuano meno di 15 giornate.

A tal proposito si rinvia alla risposta fornita al punto 4), che già evidenzia che il calcolo va effettuato con riferimento alle giornate lavorative senza arrotondamenti preliminari neppure su base mensile.

7) Codesta camera chiede di conoscere se i VOUCHER possono essere considerati nel novero degli occupati e, in caso positivo, come devono essere calcolati gli occupati per arrivare all'unità.

In proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 72 del decreto legislativo 10.09.2003, n. 276 così come modificato dalla legge 28.06.2012, n. 92, prevede che "*per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio.....*"

Si tratta, quindi, di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunti "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuarie e tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher). (vedi sito www.inps.it).

Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto per le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0021571 - 08/02/2013** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
VICENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: **Quesito sulla rappresentanza delle piccole imprese agricole.**

Si fa riferimento alla nota n. 4669 del 22.01.2013 con la quale codesta camera, in relazione all'esigenza di adottare la modifica statutaria di assegnazione del numero dei consiglieri ai diversi settori, ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla rappresentanza delle piccole imprese; in particolare codesta camera chiede "*se è corretta la soluzione dell'arrotondamento matematico che assegna un seggio all'«Agricoltura» e uno ad "Altri settori" oppure, se per effetto dello previsione di cui all'articolo 10 comma 5 della legge 580/1993 ss.mm.ii, (assicurare la rappresentanza autonoma per le piccole imprese), è corretto assegnare due seggi all'Agricoltura (uno dei quali in rappresentanza delle piccole imprese) e zero seggi ad "Altri settori"*.

In proposito, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto, questo Ministero in primo luogo non può che ribadire quanto già espresso con circolare n. 3536/C del 24.12.2001 e confermato anche in risposta ad altre analoghe richieste: la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

Si deve, infine, evidenziare che le motivazioni di un eventuale scostamento in più o in meno rispetto al numero risultante dall'arrotondamento matematico al quale intende ricorrere codesta Camera, deve trovare la sua giustificazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del DM n. 155/2011, nelle "specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale" oltre che nel peso economico che i settori in esame ricoprono all'interno del tessuto economico provinciale e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nelle eventuali ulteriori determinazioni ivi previste relativamente alla fissazione di soglie minime di accesso inferiori all'unità e/o accorpamento di settori, e non può essere invece legato, per le motivazioni sopra esposte, alla volontà di assegnare un seggio a sé stante alle piccole imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0031661 - 25/02/2013** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
DELEGAZIONE DI COSENZA
VIA ROBERTA LANZINO, 33
87100 COSENZA

ORDINE GEOLOGI CALABRIA
VIALE V. DE FILIPPIS, 320
88100 CATANZARO

OGGETTO: **Quesito sulla procedura di costituzione della Consulta Provinciale dei Liberi professionisti.**

Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto.

Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale dei biologi – Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria.

A tale proposito codesta camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa.

In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n, 156, indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcuni indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere comunque garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della consulta.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificarne la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

DIE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCC VNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0055125 - 03/04/2013** - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

OGGETTO: **Rinnovo Consiglio camerale – quesiti sulle imprese artigiane e cooperative e sull'apparentamento.**

Si fa riferimento alla nota n. 13278 del 21.03.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato alcuni quesiti inerenti alla procedura di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare codesta Camera di commercio ha chiesto di conoscere se, alla luce del disposto dell'articolo 4 del D.M. n. 155/2011, primo comma lettere a) e b) e di quanto chiarito da questo Ministero con la nota n. 67049 del 16.03.2012, fossero corrette le seguenti interpretazioni:

1) se un'impresa artigiana, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato;
2) se un'impresa cooperativa, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere alla rappresentanza autonoma delle cooperative;
3) se un'impresa artigiana cooperativa, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato o della cooperazione ovvero se non si possa scegliere e sia obbligatorio far concorrere l'impresa solo nel settore delle cooperative;
4) se un'impresa artigiana cooperativa monoattività debba essere utilizzata solo per concorrere al settore cooperative ovvero solo per l'artigianato.

In merito ai primi due quesiti questo Ministero ritiene che l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, ove appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori. Anche nel caso della autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente tutte le imprese cooperative, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

In merito ai quesiti formulati ai punti 3) e 4), premesso che non è chiaro che cosa intenda codesta Camera per "monoattività", questo Ministero ritiene che (nei casi in cui l'impresa non possa essere utilizzata per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338

spedizioni, turismo) sia rimessa all'organizzazione la scelta di utilizzare l'impresa artigiana cooperativa per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o per l'autonoma rappresentanza delle cooperative, purchè ovviamente non vengano effettuate duplicazioni e quindi non venga utilizzata la stessa impresa per concorrere ai due seggi contemporaneamente.

Diversa naturalmente è l'ipotesi in cui tali imprese siano iscritte a più associazioni, caso in cui la duplicazione di rappresentanza è invece ammessa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo vigente della legge n. 580/1993.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente problematica: nel caso di apparentamento nella busta presentata da una organizzazione apparentata manca l'allegato E), regolarmente firmato dalla stessa e presentato nelle buste delle altre organizzazioni apparentate; in tal caso codesta Camera chiede se sia corretto escludere l'organizzazione o chiedere la regolarizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011.

In proposito questo Ministero ritiene che sia chiara l'intenzione dell'organizzazione di partecipare all'apparentamento, avendo firmato l'allegato E), che è stato peraltro, allegato dalle altre organizzazioni apparentate; quindi ritiene corretto chiedere la regolarizzazione della documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0081790 - 16/05/2013** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

OGGETTO: **Rinnovo consiglio camerale – Quesito sull'accesso agli atti**

Si fa riferimento alla nota n. 18960 del 2.05.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta Camera ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti per la consultazione e estrazione di copia, anche autentica, della documentazione presentata da tutte le organizzazioni di categoria che hanno preso parte al procedimento di rinnovo del consiglio camerale; le richieste di accesso agli riguardano anche gli allegati A), B) e E) al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 e la documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.) acquisita dalla camera di commercio a seguito dei controlli effettuati per la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. n. 156/2011.

Codesta Camera ha, altresì, precisato che talune richieste di accesso riguardano tutta la documentazione presentata da tutte le Associazioni partecipanti alla procedura in esame e per tutti i settori.

Alla luce del disposto di cui al comma 3, dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito:

1) alla possibilità di consentire l'accesso, tenendo conto del tipo di dati di cui trattasi, anche mediante rilascio di copia anche autentica:
- degli allegati A) e B);
- della documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.);

Codesta Camera ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano gli atti e i dati di cui al comma 4 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 in relazione ai quali è consentito l'accesso ai sensi della legge 24.08.1990, n. 241 e se in particolare rientrano in tale categoria i dati aggregati, le informazioni sull'iter istruttorio e verbali istruttori.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere, tenendo conto della presentazione da parte di alcune organizzazioni di categoria di richieste di restituzione di documenti presentati e inerenti l'adesione delle imprese alle associazioni, se è possibile procedere alla restituzione di tale documentazione o se è necessario che la stessa sia conservata dalla camera di commercio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, per tutta la durata del mandato del Consiglio.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.

In merito, infine, alla possibilità di restituire alle associazioni la documentazione inviata alla camera di commercio questo Ministero ritiene che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) debba essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE
VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0098348 - 12/06/2013** - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: **Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere**

Con nota n. 5930/DB1603 del 7.05.2013 codesta Regione ha tramesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) Libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa. Verifiche degli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali per quanto concerne codice ATECO e qualifica artigiana o cooperativa.

Codesta Regione ha richiamato il parere di questo Ministero, espresso con la nota n. 6709 del 16.03.2012 alla camera di commercio di Nuoro, in merito alla necessità che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Conseguentemente questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ha ritenuto che l'organizzazione impreditoriale potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Codesta Regione ha predisposto uno schema nel quale ha indicato la corrispondenza dei codici Ateco con i relativi settori; schema che appare in linea con l'interpretazione sopra esposta.

Infine codesta Regione ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla necessità che la camera di commercio effettui le seguenti verifiche:

a) della corrispondenza del codice ATECO di ogni singola impresa con il settore di riferimento per cui l'organizzazione dichiarante concorre;
b) per i settori agricoltura, industria, commercio, che le imprese dichiarate non siano artigiane e cooperative;
c) che le imprese siano artigiane ai fini dell'assegnazione della rappresentanza ddel settore dell'artigianato;
d) che le imprese siano cooperative ai fini dell'assegnazione della rappresentanza della cooperazione.

A seguito di tali verifiche e nel caso di irregolarità riscontrate codesta Regione chiede di conoscere quali provvedimenti la camera deve adottare e precisamente se, nel caso a), deve essere la camera di commercio a rettificare l'eventuali codice ATECO non corrispondente al settore per il quale l'organizzazione intende concorrere e se nei casi restanti deve essere la camera di commercio a rettificare il dato complessivo eliminando le imprese che non rispondono ai requisiti necessari o comunque deve essere data comunicazione alle organizzazioni richiedendo la trasmissione di un nuovo elenco.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 e devono operare nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. E' rimessa all'organizzazione la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.

Gli elenchi delle imprese sono redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto le camere di commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 47.

Per la camera di commercio è possibile, se lo ritiene opportuno, effettuare tali controlli attraverso il metodo di riscontro di tipo statistico e quindi individuando un campione statisticamente significativo sul quale effettuare i controlli: la rilevazione di discordanze che rendano il campione non più significativo renderà necessario ampliare lo stesso fino, se ne sussistono i presupposti, ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.

Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettua, attraverso l'attuale procedura informatica, il controllo sugli elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere e completando gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione della imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stato possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

2) Divieto di duplicazioni

Codesta Regione ha chiesto, infine, se nel caso in cui l'organizzazione concorra per diversi settori, la camera di commercio deve effettuare un controllo incrociato sugli elenchi trasmessi dalla organizzazione al fine di verificare la presenza di duplicazioni delle imprese dichiarate e se tale controllo deve essere effettuato a campione o sulla totalità degli elenchi.

In proposito si evidenzia che l'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all'assegnazione di diversi seggi ma può scegliere l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario rappresentare che la procedura informatica rileva alla camera di commercio l'eventuale presenza di medesime imprese all'interno degli elenchi; la camera di commercio può quindi, verificare se tale impresa è stata utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a diversi settori. Come noto, invece, è possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione dei seggi camerali, purchè l'impresa risulti regolamente iscritta a tutte le organizzazioni e abbia pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio a tutte le organizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0203995 - 10/12/2013** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
NOVARA

per conoscenza
ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: **procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta parere**

Con nota n. 13733 del 10.12.2013 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale due organizzazioni di categoria hanno fatto pervenire, entro il termine prescritto dal comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156, i plichi di canditatura in ciascuno dei quali risulta presente un supporto digitale contenente la documentazione richiesta dagli articoli 2 e 4 del medesimo decreto.

A causa di un errore nella sequenza di firma digitale e crittografia, risulta impossibile l'apertura dei files denominati "Allegato B" con la conseguente impossibilità per la camera di commercio di riscontare la corrispondenza del numero delle imprese dichiarate nell'allegato A e di elaborare i dati sia ai fini dell'inserimento del dato relativo al diritto annuale che ai fini del controllo.

Codesta camera ha chiesto, quindi, di conoscere il parere dello scrivente in merito alla possibilità di considerare ammissibili tali candidature e di procedere alla richiesta alle organizzazioni di presentazione, entro un brevissimo termine, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati.

In proposito questo Ministero, tenuto conto che il supporto è stato presentato nei termini prescritti e che la mancata apertura è riconducibile solo ad un mero errore di carattere tecnico, fermo restando le possibili verifiche relative alle dimensioni dei files che possono sicuramente dare contezza dell'eventuale contenuto degli stessi, ritiene che codesta camera possa richiedere, nel più breve tempo possibile, alle organizzazioni la presentazione, entro un termine brevissimo, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati facendo allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la medesima organizzazione dichiari che il contenuto di tale nuovi supporti è identico a quello dei primi.

Resta inteso che questo Ministero ritiene necessario che i supporti digitali presentati e nei quali sono contenuti i files per i quali risulta impossibile l'apertura siano conservati agli atti di codesta camera di commercio e che in relazione ai nuovi elenchi che saranno trasmessi

debba essere effettuata una verifica attenta e completa fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistano i presupposti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0039351 - 07/03/2014** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: **Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.**

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 24.02.2014 con la quale codesta camera ha rappresentato la seguente problematica. Nell'ambito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale un'associazione cooperativa ha chiesto di conoscere attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione provinciale e se le cooperative inattive, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività.

In proposito, in merito alla prima questione lo scrivente rappresenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, le organizzazioni di categoria devono presentare un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo le schema allegato A) al decreto, contenente, tra l'altro, "*le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione...,*". Nell'allegato A), infatti, le organizzazioni devono indicare e trasmettere i documenti necessari al fine di "*documentare la natura dell'associazione e le relative finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati*", "*l'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative*" e "*l'attività scolta e i servizi resi*".

L'operatività dell'organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali di servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale: quindi l'organizzazione in esame, a parere di questo Ministero, deve produrre la documentazione utile a dimostrare di aver svolto la propria attività, di aver reso servizi ai propri associati da almeno tre anni, quindi, per esempio, prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio ecc.

L'organizzazione deve, inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l'esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività.

In merito alla seconda questione prospettata lo scrivente ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che *operano* nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "*il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

economiche e amministrative", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0039517 - 07/03/2014** - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

CONFINDUSTRIA
V.LE DELL'ASTRONOMIA, 30
00144 ROMA

CONFAPI
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52
00186 ROMA

ABI
P.ZZA DEL GESU', 49
00186 ROMA

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

ANIA
VIA FREZZA, 70
00186 ROMA

CONFCOMMERCIO
P.ZZA G.G. BELLI, 2
00153 ROMA

CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 ROMA

CONFARTIGIANATO
VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO,152
00184 ROMA

C. N. A.
VIA GUATTANI, 13
00161 ROMA

CASARTIGIANI
VIA FLAMINIO PONZIO, 2
00153 ROMA

CLAAI
CORSO V. EMANUELE II, 154
00186 ROMA

CONFAGRICOLTURA
CORSO V. EMANUELE II, 101
00100 ROMA

COLDIRETTI
VIA XXIV MAGGIO, 43
00187 ROMA

C.I.A.
VIA FORTUNY, 20
00196 ROMA

CONFCOOPERATIVE
BORGO S. SPIRITO, 78
00193 ROMA

LEGA NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE E MUTUE
VIA GUATTANI, 9
00161 ROMA

OGGETTO: **applicazione decreto 4 agosto 2011, n. 156- procedimento di rinnovo dei consigli camerali- Ulteriori chiarimenti**

Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 questo Ministero ha fornito alcune indicazioni interpretative ed attuative in relazione alla nuova disciplina dettata dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 in merito al procedimento di ricostituzione dei consigli camerali.

Sono state ora segnalate allo scrivente, da parte anche di alcune organizzazioni di categoria, alcune criticità che si sono manifestate nell'ambito di tali procedimenti con specifico riferimento, tra l'altro, ad alcuni aspetti legati ai poteri spettanti al responsabile del procedimento, ai controlli che le camere di commercio devono espletare sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria che partecipano al procedimento stesso e alla procedura di accesso agli atti che le organizzazioni possono richiedere.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire un orientamento interpretativo che faciliti l'applicazione uniforme del dettato normativo e che consenta di perseguire l'obiettivo che, tramite l'emanazione della norma, si era prefissato il legislatore: definire una normativa rigorosa che disciplinasse il complesso procedimento amministrativo volto alla formazione dei consigli camerali, al fine di ridurre il più possibile eventuali contenziosi, e alla luce dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisse al medesimo procedimento trasparenza, correttezza, partecipazione.

1) Responsabile del procedimento e controlli

In primo luogo occorre premettere che le organizzazioni imprenditoriali, al fine di partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatte obbligatoriamente secondo gli allegati schemi al decreto 4 agosto 2001, n. 156.

In particolare la dichiarazione redatta secondo l'allegato A) al decreto, contenente le informazioni relative alla propria attività e natura, il numero delle imprese iscritte, il numero degli occupati delle medesime imprese e la dichiarazione, stilata secondo l'allegato B) contenente l'elenco delle imprese associate.

Il decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, inoltre, quale naturale responsabile del procedimento il segretario generale della camera di commercio, il quale può, comunque, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare nella persona di un diverso dirigente o funzionario camerale il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera di commercio stessa.

La procedura di costituzione del consiglio camerale si fonda esclusivamente su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, pur non volendo far venire meno l'effetto della semplificazione proprio di tale strumento, si ritiene necessario ricordare che in relazione al principio generale sancito dalla legge n. 241/1990 è possibile e opportuno che il responsabile del procedimento effettui una verifica sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa; verifica maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Il disposto dell'articolo 71 sopra richiamato consente all'amministrazione procedente di effettuare tali controlli anche a campione; a tal proposito si rende necessario individuare un campione significativo sul quale effettuare i controlli e poi valutarne coerentemente l'esito. Mentre l'esito positivo dei controlli sul campione consente di validare il dato complessivo, l'emergere di discordanze, non potendosi automaticamente proiettare le stesse in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in

modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, rende di norma necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistono i presupposti. La medesima esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi, ad esempio, se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra associazione concorrente facciano ritenere tale opportunità.

Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, devono innanzitutto effettuare, attraverso l'attuale procedura informatica, i controlli formali e automatici sugli interi elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere. In tale fase le camere di commercio provvedono altresì a completare gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione delle imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stata possibile la regolarizzazione nonchè il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini dal calcolo della propria rappresentatività le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purchè tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purchè le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all'organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.

Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono, quindi, dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 3 1 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato, che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.".

Si ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto, ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.

Si ritiene necessario evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni consentendo che in tal caso esse siano rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

La predetta disposizione consente, quindi, a più associazioni diverse di fare riferimento, con i limiti definiti nella nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011, ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio.

A tal proposito appare necessario che la camera di commercio svolga specifici controlli al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni; attraverso la tecnica del campionamento sarà necessario richiedere la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni interessate.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire che, al fine di garantire un controllo efficace e efficiente , sarà necessario in alcuni casi sacrificare la garanzia del rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011; tale termine, a parere di questo Ministero, ha natura ordinatoria, in quanto il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto di decadenza sull'azione della camera di commercio, pur se l'eventuale motivata deroga a tale termine intermedio deve essere contenuta e compatibile con le esigenze del rispetto del termine ultimo, perentorio, di conclusione del procedimento.

Resta inteso che la camera è tenuta normalmente a provvedere, entro il termine indicato alla trasmissione degli atti alla Regione, ma nel caso in cui il rispetto di tale termine possa recare pregiudizio allo svolgimento efficace e efficiente dell'attività di controllo da parte della camera di commercio, sarà necessario contemperare la garanzia del rispetto del termine con i principi di correttezza, affidabilità dell'accertamento. In tal caso la camera di commercio, dando comunicazione all'Autorità regionale dei motivi del ritardo, proseguirà lo svolgimento dei controlli necessari indicando alla stessa Autorità il termine entro il quale provvederà alla trasmissione, termine che dovrà essere individuato in modo congruo

rispetto all'esigenze istruttorie evidenziate e, al tempo stesso, compatibile con i termini prescritti per le ultime fasi e la conclusione del procedimento.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

1) ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
2) valutare il rispetto dei termini di presentazione;
3) valutare la *completezza* delle informazioni documentate di cui al punto 1), 2) e 3) dell'allegato A). Si ritiene che la *completezza* deve riguardare la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento;
4) valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità; nel caso di irregolarità sanabili chiedere la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione;
5) verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Si ritiene, quindi, necessario fornire alcune indicazioni in merito ai provvedimenti che il responsabile del procedimento è tenuto ad emanare ai sensi dell'articolo 5 sopra richiamato.

Premesso quanto sopra, si rende necessario evidenziare che il responsabile del procedimento adotta un:

1) provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
2) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);
3) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 156/2011;
4) provvedimento di irrecevibilità nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);
5) provvedimento di irrecevibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);
6) provvedimento di irrecevibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

I provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere notificati al legale rappresentante dell'organizzazione.

Al fine di chiarire i concetti di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile"appare opportuno precisare, richiamando quanto sopra espresso, che appaiono sanabili gli errori e/o omissioni formali rilevate nelle dichiarazioni e in relazione ai quali la camera di commercio richiede la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto entro il termine perentorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011.

Al riguardo, prendere in considerazione i principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione

presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra e tenendo conto che il comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2010 prevede un meccanismo di regolarizzazione di dati e documentazione trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto entro un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, si ritiene che possano essere considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione. Appare, indubbio, infatti, che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo dei consigli devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro termini prescritti e non possono essere "regolarizzati" a posteriori.

2) Accesso agli atti

Si ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, può essere differito nel casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento, con riferimento al concorso per l'assegnazione dei seggi del singolo settore.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.

Da ultimo si ritiene necessario evidenziare che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) deve essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese

Per tre settori economici: industria, commercio e agricoltura è ammessa la rappresentanza della piccola impresa. Le dimensioni al di sotto delle quali le imprese sono considerate piccole, sono indicate nell'art. 1 comma 1, lettera l), del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto questo Ministero ritiene necessario evidenziare, come già ribadito in risposta a diversi pareri, che l'orientamento già espresso nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa si deve intendere confermato.

In particolare la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
GENOVA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0010298 - 27/01/2015** - USCITA

OGGETTO: **Rinnovo consiglio camerale - Quesito.**

Si fa riferimento alla nota n. 26342 dell'11.12.2014 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale sono pervenuti, nei termini prescritti, i plichi di un'Associazione di categoria interessata a concorrere all'assegnazione del seggio commercio; il plico relativo conteneva il previsto allegato A) non sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione.

Con provvedimento del responsabile del procedimento è stata dichiarata l'irrecevibilità della comunicazione poiché, a parere di codesta camera, affetta da irregolarità insanabile. Contro tale decisione è stato presentato ricorso gerarchico al segretario generale che sta procedendo a rigettare il ricorso sulla base di consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato e della Cassazione penale, non espressamente richiamata da codesta camera di commercio.

In proposito lo scrivente Ministero evidenzia che l'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere *"considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione."*.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Alla luce di quanto sopra esposto la mancanza della firma del rappresentante legale deve essere valutata secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresenta un elemento che possa essere considerato insanabile, nella misura in cui, essendo allegata la copia del relativo documento di identità ed essendo firmati regolarmente tutti gli altri documenti trasmessi, tale omissione può essere ragionevolmente riferita ad una mera dimenticanza e, quindi, ad un mero errore materiale, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

*****

Codesta camera ha, inoltre, rappresentato che la medesima organizzazione ha presentato anche la documentazione per concorrere all'assegnazione del seggio Trasporti e spedizioni; il plico relativo conteneva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello allegato A) nella quale si dichiarava che l'associazione X (associazione territoriale di categoria) aveva tra i propri iscritti quale socio aggregato l'associazione Y (associazione nazionale di categoria) e che tra i due, in data 16 ottobre 2014, è stata stipulata un'intesa organizzativa per la rappresentanza delle imprese appartenenti alla categoria rappresentata dall'associazione Y nel consiglio della camera di commercio di Genova.

In virtù di tale assunto ed in relazione ad apposita attestazione da parte dell'associazione Y, l'associazione X intendeva concorrere all'assegnazione del seggio Trasporti e spedizioni *"anche sulla base dei dati delle imprese facenti capo all'associazione Y e non direttamente aderenti all'associazione X"*.

Il medesimo plico conteneva ancora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo allegato B indicante il numero complessivo delle imprese e un documento denominato "intesa organizzativa" per la rappresentanza negli organi di codesta camera con la quale:

1) l'associazione X conferma il proprio impegno a rappresentare nelle sedi camerali tutte le imprese aventi sedi o unità produttive nella provincia di Genova, incluse quelle appartenenti al sistema confederale solo tramite l'associazione Y, organizzazione di categoria strutturata a livello nazionale;
2) l'associazione Y si impegna a trasmettere all'associazione X con apposita attestazione o dati delle unità locali di impresa, facenti capo alle proprie associate che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di iscrizione operanti nella provincia di Genova e non direttamente aderenti all'associazione X, dando evidenza, ove richiesto, della regolarità contributiva ai sensi del proprio statuto;
3) l'associazione X e l'associazione Y si impegnano a confrontarsi periodicamente su temi di tale interesse delle imprese del settore per garantire il coordinamento nelle politiche di rappresentanza camerali, a partire dalla eventuale designazione dei loro rappresentanti negli organi di codesta camera.

Codesta camera ha proceduto a richiedere la regolarizzazione della documentazione prodotta ritenendo che ai sensi dell'art. 4, comma 1, due o più organizzazioni imprenditoriali

possano concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori apparentandosi e ha richiesto all'associazione X di indicare nel modulo Allegato A e nel corrispondente elenco Allegato B, esclusivamente il numero delle imprese risultanti iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre 2013, purché nell'ultimo biennio avessero pagato almeno una quota annuale di adesione nonché dei relativi addetti.

L'Associazione X ha presentato la documentazione regolarizzata indicando nell'elenco di cui all'Allegato B un numero di imprese ridotto rispetto alla precedente comunicazione. Successivamente le Associazioni X e Y hanno presentato alla Camera di Commercio la richiesta di consentire alle medesime di integrare la documentazione già regolarizzata con l'indicazione delle imprese aderenti direttamente all'Associazione Y ovvero di consentire nuova regolarizzazione riaprendo i relativi termini. A tal fine le associazioni hanno rappresentato di appartenere allo stesso sistema confederale e che l'Intesa Organizzativa intercorsa per la rappresentanza delle imprese negli organi della camera di Genova è volta a raggiungere il medesimo obiettivo dell'apparentamento, semplificando però notevolmente gli adempimenti per entrambe le associazioni.

Attraverso l'intesa organizzativa sulla rappresentanza camerale, quindi, a parere delle associazioni, l'Associazione Y, associazione di categoria di X [Confederazione nazionale], conferisce all'Associazione X un mandato di rappresentanza collettiva delle imprese che risiedono nella Provincia di Genova, assicurando così alle stesse la rappresentanza negli organi camerali.

Premesso quanto sopra codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito al comportamento adottato dalla medesima e quindi in merito alla richiesta formulata all'Associazione di indicare esclusivamente le imprese risultate iscritte a norma del proprio statuto, non essendo soddisfatto, a parere della medesima camera, in mancanza di previsioni statutarie espresse, tale requisito nel caso di imprese facenti capo ad altra componente dello stesso sistema confederale.

In proposito lo scrivente rappresenta quanto segue.

In via generale appare utile richiamare le considerazioni formulate in materia di associazioni collegate fra loro come unico centro di rappresentanza di interessi, nella nota n. 0217427 del 16.11.2011 sia pure se con riferimento al principio della libertà associativa. In tale lettera circolare si parte dall'affermazione che tale principio richiamato nel comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e ribadito in termini generali dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011 relativo allo statuto delle imprese, *"consente a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla ambedue negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio. E' necessario però che si tratti di "associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione"*.

La stessa nota prosegue evidenziando che *"nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa confederazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione*

territoriale o settoriale dell'altra) non potrà, pertanto, essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata, comunque, una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima più ampia categoria), non possono, infatti, essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.".

Si ritiene utile evidenziare in termini generali che le espressioni utilizzate relativamente alla disciplina degli apparentamenti nella predetta circolare ministeriale, vanno intese con riferimento al loro scopo e non al loro tenore letterale. Lo scopo resta quello di favorire un'interpretazione della norma che, senza incidere sulla liberta associativa neppure relativamente alle formule organizzative utilizzate, resti coerente con le sue finalità volte, da un lato, a garantire anche in sede di apparentamenti una corretta valutazione del pluralismo associativo reale con la corretta considerazione di tutti i soggetti effettivamente rappresentati e, dall'altro, ad evitare fenomeni elusivi che determinino invece duplicazioni dei dati di rappresentanza non giustificati dall'esigenza di corretta rappresentazione di tale pluralismo. In questa logica l'interpretazione secondo cui gli accorpamenti non sono consentiti (o, meglio, sono consentiti computando comunque una sola volta le imprese iscritte a più associazioni) ogni qual volta ciascuna delle associazioni interessate costituisce nei confronti delle altre "articolazione riconducibile ai diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa", è riferibile non solo ai casi in cui l'associazione sia effettivamente unica ed articolata al suo interno, ma anche a tutti quelli in cui associazioni pur formalmente distinte siano sostanzialmente collegate fra loro in termini tali da essere riferibili ad un unico centro di rappresentanza di interessi articolato in diversi soggetti.

Accertati tali stretti legami anche attraverso l'esame degli statuti e di altri indicatori (ad esempio, potrebbero a questi fini ritenersi strettamente collegate fra loro le associazioni per le quali è rilevabile la presenza di più indicatori fra i seguenti: la coincidenza della maggior parte degli iscritti dell'una con iscritti dell'altra, l'esistenza di rapporti federativi fra le associazioni interessate, la riscossione delle diverse quote associative in un unico contesto con successiva ripartizione, l'utilizzo di un medesimo logo, l'utilizzo delle medesime sedi, la presenza incrociata di rappresentanti nei rispettivi organi o il ruolo esercitato anche attraverso delegati o rappresentanti nelle relative fasi elettive, ecc.) sarà necessario, al fine di evitare duplicazioni, conteggiare comunque una sola volta l'impresa iscritta in due o più delle associazioni interessate apparentate".

Premesso quanto sopra si ritiene che analoghe considerazioni possano essere formulate quando associazioni formalmente distinte, ma collegate fra loro come unico centro di rappresentanza di interessi, presentino, sulla base degli accordi intercorsi fra le stesse e senza formale apparentamento (indispensabile, invece, per associazioni sostanzialmente oltre che formalmente distinte) un unico elenco di soci senza duplicazioni. Nel caso prospettato da codesta camera in cui le associazioni interessate rappresentano articolazioni pur formalmente distinte ma sostanzialmente collegate fra loro in termini tali da essere riferibili ad un unico centro di rappresentanza di interessi articolato in diversi soggetti (resta necessaria da parte di codesta camera la verifica degli stretti legami intercorrenti fra le stesse), l'associazione X, a parere di questa Direzione, potrà quindi legittimamente utilizzare anche le imprese, iscritte nel registro delle imprese di Genova, ed in regola con i pagamenti delle quote associative ai sensi del comma 2 lett.

b) dell'articolo 2 del decreto 4.08.2010, n. 156, facenti capo all'associazione Y e non direttamente aderenti all'associazione X, in virtù dell'Intesa organizzativa stipulata dalle due associazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0199824.15-10-2015

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. RIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

OGGETTO: **Verifiche elenchi presentati da organizzazioni imprenditoriali- Richiesta di parere.**

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 23.09.2015 con la quale codesta camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni.

1) Il comma 1 lett. l) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, definisce **«piccole imprese»:**

a) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
b) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
c) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Il commissario ad acta mentre per il settore commercio, il richiamo alla sezione speciale del Registro delle Imprese consente quindi una verifica puntuale del dettato normativo, per quanto riguarda il settore agricoltura, il decreto sopra richiamato, non prevedendo un espresso richiamo alle sezioni del Registro delle imprese come nel caso precedente, potrebbe far supporre che tale tipologia di controllo puntuale non debba essere fatta. In merito a tale situazione codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero.

Nel merito questo Ministero rappresenta che l'articolo 2083 del codice civile prevede che "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo….". e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558 prevede, inoltre, che *"Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici….."*.

Premesso quanto sopra per il settore dell'agricoltura potranno, quindi, essere considerate per i fini del comma 1 lett. l) sopra richiamata le imprese che si sono iscritte in qualità di coltivatori diretti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

I controlli volti a verificare l'effettiva esistenza di tale condizione potranno (e dovranno) conseguentemente essere effettuati secondo la prassi in uso nella normale collaborazione fra le camere, che gestiscono procedure di rinnovo dei consigli, e la società consortile Infocamere che cura la gestione informatica del Registro delle imprese.

2) Le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi art. 104 L.F. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività d'impresa, che cessa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco e, pertanto, le stesse dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra codesta Camera ritiene che:

- le imprese che risultano in fallimento al 31 dicembre 2014, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate da parte delle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31 dicembre 2014 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ecc) in cui l'attività d'impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari.

Nel merito questo Ministero ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che *operano* nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "*il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative*", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0050712.24-02-201

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
ROMA

OGGETTO: **procedura di costituzione del Consiglio camerale ai sensi del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 – quesito**

Si fa seguito alla nota n. 114 del 22 febbraio 2016, con la quale la S. V. ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente questione.

Le procedure per la costituzione del consiglio della nuova camera di commercio della Maremma e del Tirreno, costituita, con decreto di questo Ministero 6 agosto 2015, a seguito dell'accorpamento delle camere di commercio di Livorno e di Grosseto, sono state avviate con bando pubblicato il data 30 dicembre 2015.

Un'organizzazione sindacale interessata a partecipare al procedimento in esame, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del d.m. n. 156/2011, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del medesimo decreto. Tale dichiarazione, tuttavia, è stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organizzazione in data 2 febbraio 2016 con un certificato di firma scaduto il 30 gennaio 2016.

La S.V. ha rappresentato, da un lato, che l'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, ed, inoltre, l'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che per la generazione della firma digitale, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Dall'altro lato, ha rappresentato che appare chiara la riferibilità del documento al legale rappresentante dell'organizzazione che ha firmato utilizzando un certificato di firma scaduto; pertanto, chiede di conoscere se tale irregolarità possa essere considerata sanabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.M. n. 156 del 2011.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

In proposito lo scrivente rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere "*considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione.*".

Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze evidenziate da codesta camera devono essere valutate secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresentano elementi che possano essere considerati insanabili; tali omissioni possono essere ragionevolmente riferite a meri errori materiali, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SETTORE PROMOZIONE TURISTICA
LEGISLAZIONE TURISMO E COMMERCIO
PEC: REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT

per conoscenza

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

OGGETTO: **Potestà istruttorie delle camera di commercio e delle regione nell'ambito del procedimento di nomina del consiglio camerale. Richiesta di parere**

Si fa seguito alla nota n. 176422 del 5.05.2016 con la quale codesta Regione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente questione.

Nel procedimento di costituzione del consiglio della camera di commercio della Maremma e del Tirreno, costituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015 per effetto del processo di accorpamento delle camere di commercio di Livorno e di Grosseto, il commissario ad acta ha trasmesso la documentazione e i dati previsti dall'articolo 5 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 a codesta Regione al fine dell'adozione del decreto di assegnazione dei seggi alle organizzazioni e associazioni legittimate a designare i componenti del consiglio.

Il Commissario ad acta ha trasmesso a codesta Regione la documentazione acquisita, dalla quale si desume che CGIL Grosseto ha regolarmente presentato la propria candidatura, con i relativi dati e documenti, allegando altresì una dichiarazione di apparentamento con CISL Siena-Grosseto e UIL Grosseto, sottoscritta dai rappresentanti legali delle tre organizzazioni; CISL Siena-Grosseto e UIL Grosseto non hanno, però, presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l'allegato C al decreto n. 156/2011 né gli elenchi degli associati né quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento a tale fattispecie il competente ufficio regionale ritiene possibili due soluzioni alternative:

1) codesta Regione è competente a pronunciarsi sulla "dichiarazione di apparentamento" acquisita, rilevando che essa non è produttiva di effetti, in quanto due delle tre organizzazioni non hanno presentato la propria candidatura. Conseguentemente la Regione può valutare la candidatura dell'unica organizzazione come se fosse stata presentata singolarmente, non adottando ulteriori determinazioni riguardo alle altre due;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

2) codesta Regione non ha tale legittimazione, ma deve rimettere la questione al Commissario ad acta/segretario generale della camera di commercio, invitandolo a pronunciarsi in merito per poi prendere atto di tale pronunciamento.

Alla luce delle vigenti disposizioni il competente ufficio regionale ritiene la prima soluzione l'unica percorribile; infatti, nel procedimento di nomina del consiglio camerale diversi sono i ruoli del segretario generale della camera di commercio e del Presidente della Giunta regionale, il primo svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera di commercio ed adotta i provvedimenti di irricevibilità od esclusione nei confronti delle organizzazioni/associazioni previsti dal medesimo decreto n. 156/2011.

A parere di codesta Regione:

- la responsabilità del procedimento di nomina è del Presidente della Giunta Regionale;

- al segretario generale della camera di commercio è attribuita la responsabilità di alcuni sub-procedimenti, nonché la competenza all'adozione dei relativi atti conclusivi (provvedimenti di irricevibilità od esclusione);

- al Presidente della Giunta Regionale è comunque attribuita - nell'ambito della responsabilità del complesso procedimento di nomina – la responsabilità del sub-procedimento di assegnazione dei seggi ex articolo 9 del decreto n. 156/2011, che è un'articolazione procedimentale di primo livello, a sua volta articolata nei sub-procedimenti di competenza del segretario.

Appare pacifico, a parere di codesta Regione, che il decreto delimita le competenze istruttorie e procedimentali del segretario camerale, mentre attribuisce al Presidente della Giunta Regionale competenze, non solo complementari rispetto a quelle attribuite al segretario generale, *"ma anche "espansive", in forza dell'attribuzione ex lege della competenza all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento principale..."*:

A conferma di quanto esposto il comma 4 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 recita *"Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2"*, cioè di quelli espressamente attribuiti al segretario generale.

Codesta regione, ritiene, pertanto, che i poteri istruttori attribuiti al Presidente della Giunta Regionale siano tali *"da consentirgli di intervenire anche laddove il segretario abbia omesso di adottare un provvedimento di esclusione in una fattispecie di sua competenza"*; tale interpretazione è desumibile, a parere di codesta Regione, oltre che dai principi generali in materia di procedimento amministrativo, anche per il principio del cd. autotutela amministrativa che conferisce all'autorità competente all'adozione del provvedimento finale anche il potere-dovere di verifica della legittimità delle fasi pregresse del procedimento e dei provvedimenti intermedi.

In merito alla seconda soluzione codesta Regione ritiene che *"potrebbe comportare che il segretario non condivida quanto prospettatogli e non intervenga, o intervenga in modo solo parzialmente conforme a quanto richiesto."*: ne potrebbe, pertanto, conseguire, a parere di codesta Regione, che il Presidente della Giunta Regionale si troverebbe nella necessità di dover concludere il procedimento in maniera consequenziale alla non/parziale determinazione

rimessagli, adottando un atto che presume illegittimo oppure concluderlo sulla base delle proprie risultanze istruttorie, contraddicendo eventualmente il pronunciamento del segretario generale.

Premesso quanto sopra codesta Regione non ritiene che il segretario generale abbia omesso di adottare un provvedimento di propria competenza, in quanto non ricorrono i presupposti declinati dalla norma per l'irricevibilità o per l'esclusione in quanto mentre CGIL Grosseto ha regolarmente presentato la propria candidatura, nella prospettiva di concorrere in apparentamento con CISL e UIL, queste ultime *"si sono limitate alle intenzioni, non dando a queste seguito con la presentazione della propria candidatura."*. Pertanto, a parere di codesta Regione, l'apparentamento non si è costituito e quindi si deve considerare la candidatura dell'organizzazione come se fosse stata presentata singolarmente. Codesta Regione ritiene, quindi, che non si configuri un'ipotesi di esclusione dal procedimento, e nessuna delle ipotesi ascrivibili né alle competenze del segretario, né del Presidente della Giunta Regionale *"bensì in un'ipotesi di diverso accertamento istruttorio - la mancata produzione di effetti di una dichiarazione di impegno - che rientra pienamente nelle competenze del Presidente della Giunta Regionale."*.

Nel merito di quanto esposto da codesta Regione lo scrivente rappresenta quanto segue.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m. il *"consiglio è nominato dal Presidente della Giunta Regionale."*: il procedimento amministrativo volto alla formazione del consiglio camerale è un procedimento complesso basato sull'attività istruttoria assegnata alla competenza della camera di commercio, in questo caso del commissario ad acta, e propedeutica alla trasmissione della documentazione alla Regione competente la quale sarà chiamata, sulla base delle risultanze di tale istruttoria e degli esiti di eventuali ulteriori integrazioni richieste dalla stessa Regione, ad adottare il provvedimento di assegnazione dei seggi alle organizzazioni e alle associazioni legittimate a designare i componenti del consiglio e, successivamente, il provvedimento di nomina del medesimo consiglio.

Si ritiene necessario evidenziare che l'attività istruttoria effettuata dalla camera deve assicurare la massima correttezza alla valutazione della rappresentatività che farà poi la Regione. La camera di commercio deve, inoltre, assicurare lo svolgimento delle verifiche eventualmente ritenute necessarie e richieste dalla Regione; i risultati di tale istruttoria sono, infatti, i presupposti del provvedimento di competenza regionale.

Con specifico riferimento alla questione rappresentata da codesta Regione lo scrivente rappresenta che, benché in generale l'accertamento dello scioglimento di un apparentamento ai sensi dell'articolo 6 del citato DM 4 agosto 2011 ricada nella specifica competenza regionale, in questo caso l'accertamento da effettuare abbia un diverso contenuto sostanziale che rientra piuttosto nell'attività istruttoria effettuata o da effettuarsi da parte della camera di commercio. La scrivente conviene altresì sulla possibilità che un adempimento di competenza dell'organo istruttore (la Camera) possa essere svolto in via sostitutiva anche dall'autorità (la Regione) chiamata a decidere sulla base di tale attività istruttoria, ma sottolinea che tale eventualità va valutata in concreto e caso per caso, tenendo conto dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e, quindi, non solo di eventuali carenze od omissioni dell'attività istruttoria, ma anche di altre ragioni di urgenza o economia dell'azione amministrativa che inducano a non ricorrere alla normale procedura di richiesta di ripetizione o integrazione dell'istruttoria per l'aspetto ritenuto omesso o carente.

Così evidenziata la possibilità di diverse soluzioni procedurali tutte astrattamente legittime, si ritiene di poter fornire il seguente contributo di valutazione relativamente agli aspetti sostanziali e di merito della questione.

Dagli atti trasmessi dalla Regione a questo Ministero a corredo del quesito in argomento appare chiaro che il commissario ha ritenuto "come non costituito l'apparentamento" in quanto non è stata *"resa manifesta la volontà delle parti chiamate in causa, secondo le modalità previste dal D.M. 156/2011"*, ma non risulta agli atti alcuna comunicazione alle tre associazioni in merito alla impossibilità di considerale apparentate.

La presentazione da parte di una sola associazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C) dell'elenco dei propri iscritti (allegato D) unitamente alla dichiarazione di apparentamento (allegato E) firmata da tre associazioni, non accompagnata da alcuna presentazione di richiesta di partecipazione al procedimento e di alcun elenco da parte delle altre due associazioni interessate rappresenta effettivamente, anche a parere dello scrivente, una dichiarazione di intenti che non si è in alcun modo concretizzata nella effettiva presentazione di una candidatura in apparentamento. Ma tale considerazione deve risultare comprovata in sede di procedimento istruttorio e esplicitata nella comunicazione dei suoi esiti da parte del Commissario.

A tal fine, tenendo conto dei principi generali del procedimento amministrativo, a parere dello scrivente si può ritenere solo opportuna, ma non essenziale, una comunicazione di esclusione dal procedimento alle due organizzazioni sindacali che non hanno in effetti presentato alcuna richiesta ed i cui intenti originari emergono solo dalla dichiarazione (allegato E) anche da loro firmata, ma prodotta da una diversa organizzazione. Tuttavia sarebbe stato e sarebbe necessario comunque, ove non sia stato fatto, comunicare almeno all'associazione che ha avuto una parte attiva in tale procedimento che la sua candidatura in apparentamento era considerata irricevibile in quanto tale e sanabile invece come candidatura singola.

D'altra parte anche tale necessario adempimento potrebbe eventualmente ritenersi superato dai fatti successivi, ove sia possibile dar conto da comportamenti concludenti che tale comunicazione non avrebbe generato o non avrebbe comunque potuto generare nessuna legittima diversa richiesta dall'associazione in questione (o dalle altre associazioni interessate) comunque non più interessate o non in grado di partecipare in apparentamento e di dar concreto seguito alla mera manifestazione di intenti sottoscritta.

Tali considerazioni istruttorie, ove così completate o chiarite dal Commissario ad acta, metterebbero la Regione in condizione di non porsi neppure il problema dello scioglimento dell'apparentamento, bensì di svolgere le proprie valutazioni sulla base dei dati della singola associazione la cui candidatura è stata regolarizzata, ritenuta ricevibile ed istruita da parte del Commissario stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

PIE

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0195797.25-05-2017

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

ALLE UNIONI REGIONALI
Loro sedi

ALLE AZIENDE SPECIALI
C/O
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ragioneria Gen.le dello Stato - I.G.F.
00187 Roma

ALLE REGIONI
Loro sedi

ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21
00187 Roma

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
Via G. B. Morgagni, 30/H
00100 Roma

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
c/o Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
Loro sedi

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIONI REGIONALI
C/0
ALLE UNIONI REGIONALI
Loro sedi

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE AZIENDE SPECIALI
C/O
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
Loro sedi

OGGETTO: **Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".**

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, è stata data attuazione alla delega, contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della disciplina delle Camere di commercio.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 10 dicembre 2016 e modifica, tenendo conto dei principi e dei criteri di delega individuati dal citato articolo 10, la disciplina delle Camere di commercio ridefinendo, tra l'altro, le funzioni e competenze attribuite alle Camere di commercio e riformando il sistema di finanziamento.

Il decreto legislativo prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi.

Al fine di consentire alle Camere di commercio di adeguarsi alle nuove disposizioni si intendono fornire, anche tenendo conto di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota n. 58874 del 30 marzo 2017, prime indicazioni interpretative ed attuative delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo.

1) DECORRENZA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI

In primo luogo, si rende necessario chiarire la decorrenza di applicazione delle singole disposizioni introdotte dal decreto legislativo, alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219/2016.

Il comma 3 sopra citato prevede che *"Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23."*.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che i regolamenti ministeriali previsti dall'articolo 10, comma 3 (concernente i criteri di ripartizione dei consiglieri), dall'articolo 12, comma 4 (concernente le procedure di designazione dei componenti del consiglio), e dall'articolo 20, comma 5 (concernente l'iscrizione nell'elenco nazionale per la designazione e nomina dei segretari generali), devono essere adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce, altresì, che le disposizioni contenute negli articoli 10 (consiglio), 12 (costituzione del consiglio), 13 (requisiti per la nomina e cause ostative), 14 (giunta), 15 (riunioni e deliberazioni) e 16 (presidente) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal decreto legislativo n. 23/2010, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei predetti regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge. Entro il medesimo termine le camere di commercio saranno chiamate ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 4 sopra citato, tutte le altre disposizioni della legge n. 580/1993, come modificate dal decreto legislativo n. 219/2016, contenute in articoli diversi da quelli sopra richiamati, sono da ritenersi tutte immediatamente applicabili. Stante il tenore letterale del citato comma 3, invece, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 non possono ritenersi immediatamente e direttamente applicabili, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo10 che disciplina in merito al nuovo numero di consiglieri sulla base del quale devono essere composti i consigli camerali.

2) RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI, PROROGA ORGANI E LIMITE DEI MANDATI

In merito si ritiene opportuno evidenziare che la riduzione del numero dei componenti prevista per i componenti del Consiglio e della Giunta rispettivamente dal comma 1 dell'articolo 10 e dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 580/1993 così come modificati dal d.lgs. n. 219/2016, risulta immediatamente applicabile a partire dalle procedure di ricostituzione dei consigli avviate dopo il 10 dicembre 2016.

In particolare si rappresenta che, il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1933 così come modificata dal d.lgs n. 219/2016, si applicano alle Camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo successivo alla loro costituzione.

Resta inteso che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs. n. 219/2016, relativa alla riduzione del numero dei componenti della Giunta trova immediata applicazione nei confronti di tutte le Camere di commercio che avviano le procedure per la ricostituzione dei propri organi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, ivi comprese quelle che sono oggetto di accorpamento.

Si ritiene necessario evidenziare che il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs n. 219/2016, prevede l'interruzione o il mancato avvio delle procedure di ricostituzione dei consigli a decorrere dal decreto con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito l'ente camerale a seguito di accorpamento e prevede, altresì, che gli organi delle medesime Camere di commercio continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del nuovo consiglio. Tale disposizione consente ai consigli camerali delle Camere accorpande, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 219/2016, i cui termini di scadenza previsti dall'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, siano, quindi, successivi alla medesima data di entrata in vigore, di continuare a svolgere tutte le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio della nuova camera di commercio. A tali

consigli, non già decaduti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, non trova applicazione il comma 2, lett. d) dell'articolo 5 della legge n. 580/1993 e s.i.m.

Infine si ritiene necessario evidenziare che il decreto legislativo n. 219/2016 modifica i limiti del numero dei mandati che gli organi camerali possono svolgere; in particolare il comma 2 dell'articolo 14 e il comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 580/1993 così come modificati dal d.lgs. n. 219/2016 prevedono che rispettivamente i componenti della Giunta e il Presidente possono essere rinnovati per una sola volta (a differenza della disciplina vigente che prevede due rinnovi). Per i componenti del consiglio camerale, invece, il comma 7 dell'articolo 10 introduce per la prima volta il medesimo limite previsto sia per il Presidente che per i componenti della Giunta.

Si pone, pertanto, la necessità di approfondire la questione con riferimento all'interpretazione da fornire in merito al rilievo da attribuire ai mandati eventualmente svolti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016.

Tale interpretazione deve essere esaminata con riferimento sia alle Camere di commercio che non sono oggetto di accorpamento che alle Camere accorpate.

Nel caso delle Camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento, si rende necessario richiamare la sentenza n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 23/2010 stabiliscono *"una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive.";* tale condizione soggettiva è rappresentata dal fatto *"di non essere già stati rieletti per più di due volte."*. Alla luce di tale interpretazione, a parere del Consiglio di Stato, assumono rilievo i mandati finora svolti.

Pertanto, ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e potranno essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato.

Nel caso delle Camere di commercio accorpate, nella considerazione che non si è al cospetto di un procedimento di incorporazione bensì della costituzione di un nuovo ente (come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo n. 219/2016- cfr. n. 1646/2016), si ritiene che con riferimento alle nomine degli organi delle neo istituite Camere di commercio non assumano rilievo i mandati già svolti dai soggetti nei relativi organi delle Camere accorpande.

3) GRATUITA' DEGLI ORGANI

Il principio di delega di cui alla lett. f) del comma 1 dell'articolo 10 delle legge 7.08.2016, n. 124, ha trovato attuazione nel comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 così come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016.

Il comma 2-bis) sopra citato prevede che tutti gli incarichi degli organi, diversi dai collegi dei revisori, delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle aziende speciali sono gratuiti; il principio di gratuità è immediatamente applicabile dal 10 dicembre 2016 con la conseguenza che le Camere di commercio, le Unioni regionali e

le Aziende speciali possono erogare le indennità, compensi e gettoni finora previsti per i rispettivi organi e maturati fino alla data del 9 dicembre 2016.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016, potranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle Aziende speciali per l'espletamento del loro incarico, nei limiti e nelle tipologie di spese finora riconosciute dalle camere di commercio ai propri organi.

Potranno, altresì, essere riconosciute al collegio dei revisori delle Camere di commercio, dell'Aziende speciali e delle Unioni regionali le sole indennità nella misura finora definita dai competenti organi, salvo eventuale conguaglio con quanto stabilito dal decreto di cui comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.

In relazione, poi, all'ambito di applicazione del principio della gratuità degli organi si fa presente che questo Ministero sta esaminando gli aspetti legati al riconoscimento di eventuali indennità agli organi politico amministrativi delle fondazioni nel caso della soppressione di una azienda speciale e contestuale costituzione di una fondazione, con socio unico la camera di commercio, alla quale sono affidati compiti e funzioni prima svolti dalla medesima Azienda speciale soppressa; si riserva, quindi, di dettare univoche indicazioni nel merito.

****

Da ultimo con riferimento ai versamenti dei risparmi derivanti dall'applicazione delle norme di contenimento vigenti, si rende necessario richiamare l'orientamento espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e trasmesso da questo Ministero con nota n. 119221 del 31.03.2017, in merito al versamento da effettuarsi al bilancio dello Stato per quanto concerne i compensi e gettoni di presenza corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di incarichi svolti negli organi politico- amministrativi.

4) INCREMENTO DELLE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE

Il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2016 prevede la possibilità per le Camere di commercio di deliberare *"Per il cofinanziamento di progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza..."* e *"sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale"* di aumentare *" per gli esercizi di riferimento"* la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.

Il comma 10 sopra citato è stato modificato dal d.lgs n. 219/2016 precisamente nel testo sotto riportato "*Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento.".*

Come noto, il Ministro dello sviluppo economico con decreto 22 maggio 2017, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, ha autorizzato, ai sensi del sopra citato comma, per le Camere di commercio indicate nell'allegato A) del medesimo decreto l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

Nel merito della contabilizzazione degli effetti contabili della predetta autorizzazione nell'esercizio 2017 questo Ministero si riserva di dettare univoche indicazioni.

Si evidenzia che, nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti, le imprese sono tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento e provvederanno al versamento del conguaglio entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo unico del medesimo decreto.

Non si è ritenuto, invece, di sottoporre ad espressa autorizzazione le delibere delle Camere di commercio di Macerata e di Perugia che, già dal 2007 e su base pluriennale, hanno destinato l'incremento delle misure del diritto annuale, deliberato ai sensi del comma 10 vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, al finanziamento dell'Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero; si tratta di impegni che le Camere di commercio hanno già assunto in riferimento ad obbligazioni già perfezionate e ad attività progettuali di investimento pluriennali in relazione alle quali, anche sotto il profilo dell'affidamento dei terzi, risulta adeguatamente motivata la perdurante necessità delle medesime attività progettuali pluriennali.

Si ritiene necessario, da ultimo, evidenziare che le camere di commercio interessate sono tenute ad inviare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti in esame entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017; il medesimo rapporto deve essere, altresì, inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

5) <u>UNIONI REGIONALI</u>

Alla luce del nuovo articolo 6 le Unioni regionali non sono più enti obbligatori ed inoltre la possibilità di costituire o mantenere le medesime è presente solo in regioni dove <u>sono presenti almeno tre Camere di commercio</u>.

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016, quindi, già in alcune Regioni è venuta meno la possibilità di mantenimento delle Unioni regionali; in particolare Molise, Liguria, Trentino, Umbria, Basilicata; in tali regioni si ritiene necessario che sia avviato da subito la fase di liquidazione dell'Unione regionale; fase di liquidazione che dovrà trovare il suo completamento, ai fini della riorganizzazione del personale e delle funzioni nel piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Nelle altre Regioni, all'esito del piano di riorganizzazione più volte citato e quindi alla verifica dell'effettiva presenza delle tre Camere di commercio nella Regione interessata necessaria alla eventuale mantenimento delle Unioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 580/1993 così come modificato dal d.lgs n. 219/2016, le Camere di commercio saranno tenute all'espressione della definitiva volontà di

mantenimento dell'Unione e all'invio della relazione programmatica di cui al comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 580/1993, così come modificata dal d.lgs n. 219/2016.

6) <u>PERSONALE</u>

Il comma 9 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4 dal d.lgs n. 219/2016 prevedono *"fino al completamento delle procedure di mobilità"* per le Camere di commercio e *"ai fini del riassorbimento del personale"* per le Unioni regionali e delle Aziende speciali <u>il divieto di assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale</u>.

E' necessario, pertanto, chiarire se tale divieto sia immediatamente applicabile o lo diventa all'esito del piano di riorganizzazione del personale delle Camere di commercio, delle Aziende e delle Unioni regionali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Si ritiene opportuno evidenziare, tenendo anche conto del parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota n. 28395 del 16 dicembre 2016, che il blocco delle assunzioni previsto dalle disposizioni sopra citate si deve ritenere immediatamente applicabile anche nella considerazione che il medesimo blocco è necessario per consentire il ricollocamento delle unità di personale soprannumerario che eventualmente deriverà dalla riorganizzazione che verrà adottata alla luce dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016.

Si ritiene utile specificare che, ai fini del riassorbimento del personale eccedente delle Unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle stesse è vietata fino al 31 dicembre 2020.

*****

Questo Ministero si riserva di trasmettere ulteriori indicazioni all'esito degli ulteriori approfondimenti che sono stati avviati con particolare riferimento alle funzioni e compiti che il decreto legislativo n. 219/2016 ha attribuito alle Camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

Firmato da:Mario Fiorentino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data: 25/05/2017 09:33:34

PIE

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0241053.22-06-2017

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VARESE

Oggetto: **Procedure rinnovo Consiglio camerale – D.M. 4 agosto 2011 n. 156**

Si fa seguito alla nota n. 0010458 del 13 giugno 2017 con la quale codesto ente camerale ha rappresentato di aver avviato in data 31 marzo la procedura di rinnovo del Consiglio, il cui mandato scade il 27 settembre del presente anno.

A seguito dei controlli effettuati in relazione agli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria concorrenti all'assegnazione dei seggi nei vari settori (allegati A e B di cui al d.m. 156/2011) codesta camera di commercio ha accertato quanto segue:

Caso A)
- alcune organizzazioni hanno, per mero errore materiale, ricompreso imprese in possesso di qualifica artigiana negli elenchi di imprese presentati ai fini dell'assegnazione dei seggi relativi ai settori agricoltura, industria, commercio;

Caso B)
- alcune organizzazioni hanno, sempre per mero errore materiale, ricompreso imprese di settori diversi (commercio, industria, ec...), non in possesso della qualifica artigiana, negli elenchi di imprese presentati ai fini dell'assegnazione dei seggi relativi all'artigianato.

A seguito della regolarizzazione richiesta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011 alcune organizzazioni hanno provveduto a rettificare i dati comunicati scorporando dagli elenchi le imprese non imputate nel settore corretto, altre, invece, hanno anche provveduto a includere tali imprese, sia per quanto riguarda il numero che i relativi occupati, negli allegati A presentati per gli altri settori.

Alla luce di quanto sopra codesta Camera chiede di conoscere se in sede di trasmissione dei dati al Presidente della Regione Lombardia questa Camera di Commercio debba comunicare il dato rettificato, prevedendo l'inclusione delle imprese che in sede di presentazione della domanda non erano state imputate nel settore corretto, concedendo altresì tale possibilità di rettifica a tutte le associazioni che hanno erroneamente imputato le imprese, sia con riferimento al caso A) che al caso B) più sopra esposti.

In proposito lo scrivente precisa quanto segue.

A seguito dei controlli effettuati da codesta Camera e della richiesta di regolarizzazione, le organizzazioni provvedono, entro il termine previsto dal comma 1

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it

dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011, alla rettifica dei dati comunicati e alla conseguente eventuale regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

Le imprese per le quali non è stato possibile procedere alla regolarizzazione da parte dell'organizzazione, e quindi nei casi prospettati da codesta Camera le imprese che non possono essere ricomprese negli elenchi nei quali erano state presentate, non possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività della medesima organizzazione con riferimento al procedimento di rinnovo del consiglio camerale e quindi inserite in altri elenchi presentati dalla medesima organizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0441325.10-10-2017

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Fausta Emilia Clementi
Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura
L'AQUILA

e, per conoscenza
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
TERAMO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
L'AQUILA

All'Unioncamere
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

OGGETTO: **Adozione norma statutaria composizione consiglio camerale della costituenda camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia**

Con nota n. 395170 del 22-09-2017 è stata trasmessa allo scrivente la determina n. 1 del 21 settembre 2017 con la quale la S.V. ha adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. la norma statutaria della costituenda camera di commercio del Gran Sasso d'Italia.

Con successiva nota n. 10852 del 28 settembre 2017, indirizzata tra gli altri anche alla S.V., la Camera di commercio di Teramo ha rappresentato, nel merito di tale determinazione, quanto segue:

1) ai fini dell'adozione della norma statutaria sono stati utilizzati i dati economici pubblicati con il decreto 10 febbraio 2017 che si riferiscono al numero di imprese e diritto annuale aggiornati al 31/12/2015 ed ai parametri indice di occupazione e valore aggiunto riferiti all'anno 2013.

Essendo stati pubblicati con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2017, i nuovi dati riferiti al numero di imprese e diritto annuale aggiornati al 31/12/2016 ed agli indici di occupazione e valore aggiunto aggiornati all'anno 2014, la camera ritiene che ai fini del calcolo per la ripartizione dei

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

seggi ai settori di attività economica doveva essere presi come riferimento tali nuovi parametri.

2) Nella determina sopra citata la S.V. ha ritenuto di assegnare, "*innanzitutto, i seggi pieni a tutti i settori, escludendo, ai sensi del citato art. 5 del D.M. n. 155/2011, il comparto "altri settori", in quanto le attività ricomprese in tale comparto medesimo non ricoprono un rilevante interesse nell'economia del territorio di riferimento*". e i seggi "residui" ai settori che presentano i resti decimali più elevati.

Nel caso specifico, come rappresenta la camera di commercio di Teramo,il settore "altri settori" raggiunge un valore decimale pari a 0,91 e con il criterio adottato sopra specificato avrebbe diritto all'assegnazione di un seggio.

La determina n. 1 sopra citata, invece, "elimina" il settore "altri settori" e attribuisce i resti ai settori con decimali più alti.

La Camera di commercio di Teramo ha, quindi, evidenziato che il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 prevede che "*Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.*"

Il Commissario ad acta ha escluso il settore "altri settori", compiendo, a parere della camera di commercio di Teramo, *una valutazione di merito ritenendo questi ultimi non di rilevante interesse per l'economia del territorio di riferimento, decisione che eventualmente andava concordata con i rispettivi Consigli degli Enti camerali coinvolti.*".

3) La Camera di commercio di Teramo ha evidenziato, infine, che l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 155/2011 stabilisce che "*Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.*". A parere della camera di commercio di Teramo, quindi, sarebbe stato necessario verificare la presenza di eventuali settori di interesse per l'economia del territorio della costituenda Camera di Commercio meritevoli di autonoma rappresentanza coinvolgendo i Consigli di entrambe le Camere di Commercio.

Nel merito dei punti sopra evidenziati questo Ministero fa presente quanto segue.

1) Ai fini della elaborazione della norma statutaria occorre far riferimento all'ultima pubblicazione di dati economici effettuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.m. n. 155/2011; nel caso in esame occorre far riferimento, quindi, ai dati pubblicati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2017.

Tenuto conto che il decreto 23 giugno 2017 ha provveduto alla pubblicazione dei dati economici delle sole camere di commercio di Teramo e di L'Aquila occorre procedere alla pubblicazione dei dati economici della costituenda camera di commercio.

Premesso sopra si trasmette l'unito decreto con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto alla pubblicazione dei dati economici della costituenda camera di commercio del Gran Sasso d'Italia; si rende noto che tale decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

2) L'allegato A) al decreto ministeriale n. 155/2011 individua i settori economici presenti nel consiglio camerale sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO; in particolare "Altri settori" è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: **P** "Istruzione", **Q** "Sanità e assistenza sociale", **R** "Attività sportive, ...", **S** " Altre attività di servizi" e **T** "Attività di famiglie e convivenze....".

L'eliminazione del settore "Altri settori" appare, a parere di questo Ministero, specialmente in presenza di una rappresentanza "significativa", una scelta discrezionale che in caso di mancata considerazione comporterebbe peraltro la mancata rappresentanza in consiglio delle imprese che operano nei settori economici individuati dai codici Ateco sopra indicati.

3) Ultima e diversa questione appare quanto rappresentato dalla camera di commercio di Teramo in merito alla possibilità posta in capo alla camera di commercio di individuare un settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima tenendo conto del disposto dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 che specifica: *"gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma".*

L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 155/2011 dispone, inoltre, che *"le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, della dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali".*

La previsione di una autonoma rappresentanza per i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale interessata si configura, pertanto, come una possibilità e non come un obbligo per la camera di commercio.

Si ritiene necessario evidenziare che nel caso di procedimenti di accorpamenti il commissario ad acta è chiamato ad adottare le attività propedeutiche alla

costituzione del nuovo ente camerale; la scelta della eventuale individuazione di settori di rilevante interesse deve, pertanto, essere valutata tenendo conto della nuova circoscrizione territoriale di competenza della nuova camera di commercio e delle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la nuova camera dovrà far riferimento.

Trattandosi di una scelta discrezionale e non obbligatoria, né vincolata a precisi e univoci criteri quantitativi, ed essendo il commissario ad acta un organo straordinario chiamato ad adempiere al compito di individuazione dei settori tenendo conto, per gli aspetti discrezionali, di quanto deciso dai consigli delle camere interessate dall'accorpamento alla luce anche dell'assetto preesistente dei consigli della medesime, si evidenza la necessità che la stessa sia effettuata solo in presenza di una specifica decisione presa dai consigli delle camere interessate.

Il commissario ad acta deve garantire che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale; risulta, comunque, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso, quanto sopra, si ritiene che il commissario ad acta dovrà tener conto, nello svolgimento del proprio compito, da un lato di eventuali indicazioni espresse dai consigli delle camere accorpate e dell'altro dell'opportunità di favorire il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e, a tal fine, la migliore composizione degli equilibri tra le organizzazioni interessate per i diversi settori e i diversi territori.

Resta ferma, però, la necessità per il commissario di proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale tenendo, comunque, conto che il commissario ad acta non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0063821.15-02-2018

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
VICENZA

per conoscenza

ALLA REGIONE VENETO
industriaartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: **Rinnovo del consiglio camerale sostituzione del componente dimissionario del rappresentante liberi professionisti.**

Con nota n. 5085 del 5 febbraio 2018 codesta Camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

1) Il prossimo 3 aprile 2018 codesta Camera di commercio avvierà il procedimento di rinnovo dei propri organi e, pertanto, deve provvedere a modificare il proprio Statuto per aggiornarlo alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Con nota n. 195797 del 25 maggio 2017 questo Ministero ha espresso il proprio orientamento in merito alla immediata applicazione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio e della Giunta a partire dalle procedure di ricostituzione dei Consigli avviate dopo il 10 dicembre 2016. Con medesima nota questo Ministero ha ritenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), che, ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio deve essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e possono essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha modificato, di nuovo, i limiti del numero dei mandati prevedendo che i consiglieri possono essere rinnovati per due volte.

Codesta Camera, tenuto conto che i regolamenti ministeriali di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 580/93 come modificata non sono stati emanati, chiede se è corretto procedere tenendo conto dei mandati finora svolti dai Consiglieri.

In proposito la Scrivente rappresenta che la norma sopravvenuta (articolo 10, comma 7, come modificata dalla legge n. 172/2017) non modifica in nessun modo retroattivamente le situazioni di diritto già determinatesi, ma si limita a prendere atto per il futuro di un requisito di eleggibilità (il limite del numero di mandati) da valutarsi al momento delle elezioni quale mero presupposto di fatto.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Pertanto, tenendo conto della modifica normativa introdotta dalla legge n. 172/2017, possono essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto due mandati.

2) Codesta Camera di commercio ha, inoltre, rappresentato che il rappresentante dei liberi professionisti nel proprio Consiglio ha presentato le dimissioni il 2 febbraio 2018. Pertanto, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219/2016 all'articolo 10, comma 6 della legge 580/93 a seguito delle quali non è più prevista la costituzione della Consulta, chiede di conoscere se:

a) è competenza della Camera di Commercio convocare i Presidenti degli Ordini professionali ai fini della designazione del nuovo rappresentante dei liberi professionisti in Consiglio;

b) se il designato debba essere necessariamente Presidente di un Ordine o di un Collegio professionale o possa essere anche un professionista iscritto ad un Ordine o ad un Collegio;

c) se nella medesima riunione nella quale i Presidenti designano il componente del Consiglio per la frazione di mandato in scadenza possa essere deliberato che la designazione sia valida anche ai fini del nuovo mandato, qualora la riunione fosse convocata dopo l'avvio del procedimento di rinnovo;

d) se il riferimento normativo esplicito agli Ordini professionali esclude i Collegi professionali.

Nel merito questo Ministero fa presente quanto segue.

a) In primo luogo occorre evidenziare che il testo vigente dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993 non prevede la costituzione della Consulta; tale modifica non comporta, però, l'automatica decadenza della Consulta già costituita in forza del testo normativo prima vigente.

A seguito del procedimento di ricostituzione del consiglio troverà applicazione la nuova disposizione legislativa e quindi codesta Camera di commercio non dovrà procedere alla ricostituzione della Consulta, fermo restando l'onere in capo dei Presidenti degli ordini professionali di designare il proprio rappresentante.

Premesso quanto sopra, ai fini della sostituzione del rappresentante dimissionario dei liberi professionisti il Presidente della Consulta procederà alla convocazione della medesima e la Consulta alla designazione del nuovo rappresentante per la frazione di mandato rimanente.

b) La Scrivente rappresenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993 prevede che i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, come già ribadito da questo Ministero con nota n. 217427 del 16.11.2011, "*che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali.*".

c) La Scrivente ritiene che la Consulta debba procedere alla designazione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale per la frazione di mandato in corso; successivamente all'avvio della procedura di ricostituzione del consiglio e a seguito della prescritta richiesta del Presidente della Giunta regionale i Presidenti degli ordini professionali procederanno alla designazione del componente nel nuovo consiglio camerale.

d) La Scrivente ritiene che si possa far riferimento sia agli ordini che ai collegi professionali, nel presupposto, confermato dalla giurisprudenza, che entrambi sono enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui è affidato il compito sia di curare la tenuta degli albi, sia di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro, che già siano iscritti o che aspirino a iscriversi, sia di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività (Corte Cost. del 03/11/2005 n. 405). Tali enti, inoltre, operano mediante una struttura ben definita, con consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere, appositi uffici, una propria cassa di previdenza ed un apposito albo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

PDE

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0132341.06-04-2018

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA REGIONE VENETO
AREA SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO E SERVIZI
FONDAMENTA S. LUCIA CANNAREGIO 23
30121 VENEZIA
PEC:industriaartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: nomine dei consiglieri camerali - Computo dei mandati dei Consiglieri**

Si fa riferimento alla nota n. 78473 del 28 febbraio 2018 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad alcune problematiche sotto riportate in vista dell'imminente definizione dei procedimenti di rinnovo dei consigli camerali di Vicenza e di Padova.

In particolare codesta Regione ha rappresentato quanto segue.

1)L'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha introdotto la possibilità di un secondo rinnovo del mandato dei consiglieri camerali.

Alla luce della predetta normativa che introduce la regola del limite del secondo rinnovo ed in assenza di specifiche disposizioni normative volte a prevedere l'eventuale mancato computo del mandato parziale specificandone la relativa durata, codesta Regione chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero in merito alla applicazione della sopramenzionata disposizione.

Inoltre codesta Regione ha chiesto conferma in ordine alla possibilità di computare anche i mandati non consecutivi, ai fini dell'applicabilità del nuovo limite.

1) Codesta Regione chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero *"in ordine alla tematica relativa alla decorrenza del mandato del Consigliere che subentra ad altro Consigliere in presenza di un Consiglio camerale già insediato ed operante ed in vigenza altresì di una norma statutaria che recita testualmente quanto segue:"Il Consiglio dura in carica cinque anni. Il termine iniziale decorre dalla data del decreto di cui al comma 1(decreto di nomina)"".*

Codesta Regione chiede, pertanto, di conoscere se, a parere di questo Ministero, *"il mandato del Consigliere subentrante abbia efficacia sin dall'atto di nomina anche nel caso in cui, durante il mandato del Consigliere medesimo, il Consiglio, pur insediato e pienamente operante, non si sia, di fatto, mai riunito.".*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 –
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 150644 data 23/04/2018, pagina 1 di 4

Nel merito dei quesiti formulati questo Ministero fa presente quanto segue.

1) Come già rappresentato nella nota n. 195797 del 25 maggio 2017 con riferimento alle camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), le disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m. stabiliscono *"una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive."*; tale condizione soggettiva è rappresentata dal fatto *"di poter essere rinnovati per due sole volte."*.

Alla luce di tale interpretazione, a parere del Consiglio di Stato, assumono rilievo i mandati finora svolti; ai fini dell'eleggibilità dei componenti del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e potranno essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto due soli mandati.

Occorre specificare che il comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m. stabilisce, come sopra precisato, i limiti ai mandati per i componenti del consiglio e fa riferimento al mandato di durata quinquennale quale limite per il rinnovo senza alcun cenno alla durata di tali mandati ritenuta necessaria per considerare espletato il medesimo mandato.

Con riferimento al sistema camerale non soccorre, come nel caso degli enti locali, una specifica disposizione legislativa che disciplini i criteri in base ai quali qualificare come espletato un mandato; il comma 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, infatti per gli enti locali, che *"un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie."*.

Premesso quanto sopra, in carenza di una specifica normativa che disciplini per le camere di commercio tale aspetto, si ritiene debbano essere qualificati "espletati" e quindi computati ai fini del calcolo del limite di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m., anche i mandati parziali esercitati dai consiglieri. Peraltro una diversa interpretazione comporterebbe la necessità di individuare in modo discrezionale la durata in relazione alla quale ritenere "espletati" i mandati.

Da ultimo si rappresenta che, ai fini del computo dei mandati é necessario che i medesimi siano consecutivi atteso il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alla possibilità di "rinnovare" il mandato.

2) Nel merito della fattispecie rappresentata occorre in primo luogo rappresentare che il dettato dello statuto riportato appare in contrasto con il disposto del comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 s.i.m. il quale prevede che *"Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data di insediamento ....."*.

Alla luce di tale disposto normativo il procedimento di costituzione del consiglio camerale si conclude con l'insediamento del consiglio, momento nel quale l'organo inizia ad esistere, e non con l'adozione del decreto di nomina dei consiglieri adottato dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 150644 data 23/04/2018, pagina 2 di 4

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si ritiene che anche nel caso della nomina di un consigliere in sostituzione di altro consigliere il decreto di nomina adottato dalla Regione competente non comporti l'inizio del mandato del nuovo consigliere; il decreto di nomina troverà il suo perfezionamento nella partecipazione alla prima riunione del consiglio successiva alla nomina.

Nel caso in specie il consiglio, dopo la nomina del nuovo consigliere, non si é mai riunito ed è stato rinnovato, in quanto scaduto, e quindi di fatto il mandato del consigliere non ha mai avuto inizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)

PIE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 150644 data 23/04/2018, pagina 3 di 4

Da:	dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
A:	industriaartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
Oggetto:	Protocollo nr: 132341 - del 06/04/2018 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela CCIAA NOMINE DEI CONSIGLIERI CAMERALI COMPUTO DEI MANDATI DEI CONSIGLIERI
Data:	venerdì 6 aprile 2018 16:25:24
Allegati:	AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2018.0132341.pdf

Invio di documento protocollato
Oggetto: CCIAA NOMINE DEI CONSIGLIERI CAMERALI COMPUTO DEI MANDATI DEI CONSIGLIERI
Data protocollo: 06/04/2018
Protocollato da: AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela
Allegati: 1

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 150644 data 23/04/2018, pagina 4 di 4

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0140806.17-04-2018

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
VICENZA

per conoscenza

ALLA REGIONE VENETO
DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI

INDUSTRIAARTIGIANATOCOMMERCIO
SERVIZI@PEC.REGIONE.VENETO.IT

ALLA UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: **Rinnovo del consiglio camerale e attribuzioni seggi ai settori credito assicurazioni e Altri settori**

Con nota n.16048 dell'11 aprile 2018 codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato il procedimento di ricostituzione dei propri organi, il cui mandato terminerà il prossimo 30 settembre.

Con le deliberazioni n. 3 e n. 4 del 29 marzo 2018 codesta Camera ha deliberato la ripartizione dei seggi tra i settori economici e le modifiche dello statuto; in particolare non ha attribuito alcun seggio ai settori economici del "Credito", "Assicurazioni" e "Altri settori".

A seguito della segnalazione pervenuta dall'Abi circa l'intenzione di presentare ricorso sulla mancata assegnazione di un seggio al settore "Credito", codesta Camera ha chiesto il parere della Scrivente in merito alla *"necessità di rappresentare i settori Credito e Assicurazione e Altri settori, nonostante la riduzione del numero dei consiglieri disposta dal d.lgs. n. 219/2016."* e alla possibilità di accorpare i settori "Credito"," Assicurazioni"," Servizi alle imprese" e "Altri settori".

Nel merito di quanto richiesto da codesta camera di commercio la Scrivente fa presente quanto segue.

L'articolo 10, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m. individua i settori economici che devono essere rappresentati nel consiglio camerale prevedendo che "*Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima.*".

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Pertanto nel consiglio camerale é necessario garantire, attraverso la ripartizione dei consiglieri sulla base dei criteri generali individuati dal decreto n. 155/2011, la rappresentanza dei settori individuati nel comma 2 dell'articolo 10 sopra citato.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto n. 155/2011 prevede, ancora, che *"Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizione, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi."*.

Tale disposizione normativa prevede, pertanto, l'accorpamento al fine di assicurare la rappresentanza dei settori individuati nel medesimo comma, senza voler in alcun modo legittimare la possibilità di individuare soglie che consentano di limitare l'accesso alla ripartizione dei consiglieri.

Alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate i settori "Credito" e "Assicurazioni" devono trovare, pertanto, la prescritta rappresentanza nel consiglio camerale, che potrà essere garantita anche accorpando i medesimi settori.

Nel merito della mancata assegnazione di un seggio al settore "Altri settori" la Scrivente rappresenta che l'allegato A) al decreto n.155/2011 individua i settori economici presenti nel consiglio camerale sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO; in particolare "Altri settori" è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: P "Istruzione", Q "Sanità e assistenza sociale", R "Attività sportive...", S "Altre attività di servizi" e T "Attività di famiglia e convivenze...".

L'eliminazione del settore "Altri settori" appare, a parere della Scrivente, una scelta "discrezionale" che comporterebbe, peraltro, la mancata rappresentanza in consiglio delle imprese che operano nei settori economici individuati dai codici ATECO sopra indicati.

Anche in tal caso la rappresentanza di tale settore potrà essere garantita mediante l'accorpamento con il settore "Servizi alle imprese" ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto n.155/2011 soprarichiamato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

PM

nise.AOO_PIT.REGISTRO U[illegible].U.0301869.07-08-2018

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ALL'UNIONCAMERE
SEDE

per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

OGGETTO: **Articolo 10, comma 7 legge 29 dicembre 1993 e s.i.m. – limiti ai mandati dei consiglieri camerali- richiesta di parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 11700 del 2 maggio 2018 con la quale codesta Unione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i), n. 3, modificativo sul punto dell'articolo 10, comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativamente alla possibilità per i consiglieri delle camere di commercio di essere rinnovati una sola volta e alla decorrenza temporale nel computo di detto limite.

Al riguardo la Scrivente ha interessato l'Ufficio legislativo di questa Amministrazione, che con nota del 6 agosto 2018 ha rappresentato il proprio orientamento che di seguito si riporta.

La disciplina in commento reca l'introduzione di un limite al diritto di elettorato passivo per i consiglieri camerali nel senso che, a seguito dell'ulteriore intervento del legislatore con l'art.13, comma 1-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172, "Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte."

Tale scelta del legislatore ha cristallizzato un assetto che differenzia il limite di rinnovo dei consiglieri camerali rispetto a quelli previsti dalla legge n. 580/1993 per la Giunta camerale (art. 14, co. 2, L.580/93) e per il Presidente della Camera di commercio (art.16, co. 3) introducendo un distinto ed autonomo divieto di rinnovo alla carica di consigliere.

Il divieto di ricoprire per più di tre volte la carica di consigliere camerale è in vigore quindi dal 6 dicembre 2017 ed è riferibile al sistema delle Camere di commercio, risultante dalla riforma del 2016 (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219), delineato dal decreto ministeriale 8 agosto 2017 che ne ha stabilito il numero di 60, definendone le relative circoscrizioni territoriali ai sensi dell'art. 3,comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Va tenuto inoltre presente che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, che con sentenza 8 novembre- 13 dicembre 2017, n. 261 (Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 51. Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n.219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato *"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*, anziché previa intesa con detta Conferenza, il precitato d.m. 8 agosto 2017 è stato reiterato integralmente con le forme richieste dalla cennata sentenza e, quindi, sostituito dal d.m. 16 febbraio 2018, il quale, all'art.8, comma 4, ne ha, tra l'altro, dichiarato cessata l'efficacia a far data dalla propria emanazione.

In tale mutato quadro normativo e istituzionale, secondo l'orientamento del predetto Ufficio legislativo, va valutato l'ambito applicativo del divieto di rielezione per più di due volte alla carica di consigliere camerale, introdotto dal legislatore del 2017.

Si tratta, quindi, di verificare se, in un quadro ordinamentale definito con 60 camere di commercio, la disposizione limitativa dello status di elettorato passivo di consigliere camerale possa ancora essere riferita all'interpretazione resa nella fase prodromica a tale assetto (che, per inciso, metteva sullo stesso piano le cariche di Presidente, componente di Giunta e Consigliere camerale, con identica coincidenza nel divieto di ricoprire più di due mandati), ovvero se vada riguardata in una prospettiva autonoma.

Quanto sopra anche in relazione all'interpretazione resa dalla Scrivente con nota n.195797 del 25 maggio 2017 (dunque nella fase anteriore all'emanazione dei dd.mm. 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018, in un quadro ordinamentale ancora in evoluzione ed orientato dai processi di accorpamento volontario tra camere di Commercio ai sensi dell'articolo 1, co.5, L. 580/93) che, rilevando per i consiglieri camerali l'introduzione "per la prima volta" del "medesimo limite previsto sia per il Presidente che per i componenti di Giunta" deduceva, sulla scorta di una decisione del Consiglio di Stato resa sul computo dei mandati dei Presidenti camerali, che "nelle Camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento", "ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati medesimi già svolti e potranno essere considerali eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato."

Per converso, nel quadro ordinamentale *in fieri*, veniva esplicitato che "*nel caso delle Camere di commercio accorpate, nella considerazione che non si è al cospetto di un procedimento di incorporazione bensì della costituzione di un nuovo ente (come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato nel parere relativo allo schema di decreto legislativo n.219/2016- cfr. n.1646/2016), si ritiene che con riferimento alla nomine degli organi delle neo istituite Camere di commercio 'non assumano rilievo i mandati già svolti dai soggetti nei relativi organi delle Camere accorpande.*".

In proposito codesta Unione ha prospettato la possibilità di ricorrere all'articolo 4, co. 3 del d.lgs. n.219/2016 circa l'applicazione, in quanto compatibili, dei riferimenti contenuti negli articoli 3, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 23/2010.

In considerazione del principio generale di cui all'art. 51 Cost., esportabile anche al sistema della rappresentanza camerale, secondo cui la condizione di eleggibilità deve essere pienamente garantita, nonché della regola generale di applicazione *pro futuro* di una disposizione legislativa che non abbia portata meramente interpretativa, l'Ufficio legislativo ritiene che, per tutte le Camere di commercio elencate nei dd.mm. 8 agosto

2017 e 16 febbraio 2018, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172, non vadano computati i mandati svolti prima della riforma, negli enti camerali di cui al precedente assetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)